

Rassegna Stampa

lunedì 05 febbraio 2024

Rassegna Stampa

05-02-2024

CONFINDUSTRIA NAZIONALE

L'ECONOMIA	05/02/2024	16	Intervista a Innocenzo Cipolletta - La vera confindustria dà soluzioni <i>Dario Di Vico</i>	3
------------	------------	----	--	---

SICILIA ECONOMIA

SICILIA CATANIA	05/02/2024	4	Incompiute sportive in Sicilia sono 24 buco di 29 milioni è corsa ai ripari = Sport, in Sicilia 24 incompiute buco di 29 milioni <i>Michele Guccione</i>	7
SICILIA CATANIA	05/02/2024	5	Idrogeno verde progetto a Belpasso il sindaco Caputo Aspettiamo notizie = Idrogeno verde a Belpasso Scelto un territorio ricettivo <i>Sandra Mazzaglia</i>	9
SICILIA CATANIA	05/02/2024	5	Dalla Sicilia l'energia green per alimentare i Cloud di Google in Italia <i>Redazione</i>	10
GIORNALE DI SICILIA	05/02/2024	7	Dagli arretrati un gettito di 425 milioni, 30% di aumento = Dal condono tesoretto da 425 milioni <i>Gia Pi</i>	11
GIORNALE DI SICILIA	05/02/2024	7	Bollo auto, sanatoria pasticcio = Bollo pagato ma il Fisco non lo sa Pioggia di cartelle, scoppia il caos <i>Giacinto Pipitone</i>	12
GIORNALE DI SICILIA	05/02/2024	7	Trattori, bloccato svincolo sull'A19 nell'Ennese = Protesta dei trattori blocca lo svincolo della A19 <i>Riccardo Caccamo</i>	14

PROVINCE SICILIANE

GIORNALE DI SICILIA PALERMO	05/02/2024	10	La Rap chiude i conti del 2023 con una perdita di quasi 3 milioni <i>Gi Ma</i>	15
-----------------------------	------------	----	---	----

ECONOMIA

SOLE 24 ORE	05/02/2024	2	Allarme scuola Bullismo a scuola per gli studenti sempre piu abusi = Uno studente su quattro si sente vittima di bullismo <i>Nn</i>	16
SOLE 24 ORE	05/02/2024	4	Sicurezza urbana e baby gang, in crescita Daspo e provvedimenti dei questori = Questure in campo per la sicurezza con oltre 2.500 provvedimenti al mese <i>Nn</i>	20
SOLE 24 ORE	05/02/2024	5	Ecco la nuova busta paga 2024: tanti aiuti ma solo a termine = Ecco la nuova busta paga 2024: tanti aiuti ma solo a termine <i>Alessandro Rota Porta</i>	22
SOLE 24 ORE	05/02/2024	6	Bonus barriere, l'acconto nei tempi evita la stretta sui cantieri aperti = Bonus barriere al 75%, solo l'acconto nei tempi salva il cambio infissi <i>Dario Aquaro Cristiano Dell'oste</i>	24
SOLE 24 ORE	05/02/2024	10	Sanzioni leggere per gli obblighi antiriciclaggio = Antiriciclaggio, sanzioni soft I notai trainano le segnalazioni <i>Valeria Uva</i>	27
SOLE 24 ORE	05/02/2024	19	Imu e Tari, allargato il ravvedimento = Dichiarazioni dei tributi locali: si al ravvedimento oltre i 90 giorni <i>Luigi Lovecchio</i>	29
SOLE 24 ORE	05/02/2024	19	Norme & Tributi - Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia e finanze <i>Redazione</i>	33
SOLE 24 ORE	05/02/2024	23	Norme & Tributi - Zes speciali o generaliste? Meglio di territorio <i>Redazione</i>	39
SOLE 24 ORE	05/02/2024	26	Norme & Tributi - Pmi che esportano più ottimiste e pronte a investire in green e tech = Pmi che esportano leader negli investimenti <i>Marta Casadei</i>	40
STAMPA	05/02/2024	20	Tendenza settimana contra <i>Manuel Follis</i>	42
STAMPA	05/02/2024	21	Se sale l'occupazione ma i salari sono fermi = Sale l'occupazione i salari sono fermi <i>Pietro Garibaldi</i>	44

POLITICA

CORRIERE DELLA SERA	05/02/2024	9	Intervista a Giuseppe Conte - Non facciamo a gara con il Pd, ma loro escano	46
---------------------	------------	---	---	----

Rassegna Stampa

05-02-2024

dalle ambiguità = Con il Pd rapporto alla pari Per andare avanti insieme è necessario un chiarimento

Marco Ascione

EDITORIALI E COMMENTI

CORRIERE DELLA SERA	05/02/2024	24	L'identità europea svanita = Se l'europa abbandona la propria identità <i>Ernesto Galli Della Loggia</i>	49
REPUBBLICA	05/02/2024	25	La guerra e il conflitto a sinistra = Guerra e conflitto a sinistra <i>Ezio Mauro</i>	51

IDEE PER UN PRESIDENTE

«LA VERA
CONFINDUSTRIA
DÀ SOLUZIONI»
Cipolletta: non solo rivendicazioni

e comunicazione. Lavoro, talenti, Ue: servono
progetti da realizzare. E una squadra forte

di **DARIO DI VICO**

Innocenzo Cipolletta mette subito le mani avanti. Prima le idee, i nomi vengono dopo. «Sicuramente per **Confindustria** sarebbe necessario avere un presidente autorevole come persona e come azienda, ma prima di pensare a chi potrebbe essere il successore di Carlo Bonomi, è necessario essere consapevoli di che cosa **Confindustria** dovrebbe fare nei prossimi anni e come lo dovrebbe fare».

Insomma prima dell'identikit del prossimo capo serve una riflessione profonda sulla rifondazione della rappresentanza degli interessi imprenditoriali. E del resto se c'è una persona che può parlarne a ragion veduta è proprio Cipolletta che in Viale dell'Astronomia è stato direttore generale dal 1990 al 2000 e che oggi è presidente dell'Associazione Editori Italiani.

Da dove cominciamo per dipanare il fil rouge di idee per un presidente?

«Sicuramente dalle caratteristiche nuove della crescita economica. Viviamo in un mondo in cui lo sviluppo non è più assicurato e si trattava solo di spartirsi il Pil tra salari, profitti e tasse. La crescita è limitata, le tensioni (anche geopolitiche e militari) sono tante,

siamo in presenza di profonde trasformazioni tecnologiche e, in queste condizioni di contesto, **Confindustria** deve essere un soggetto capace di fornire soluzioni».

Non basta più comportarsi da sindacato delle imprese?

«Non basta suggerire o imporre al governo del momento determinate misure, bisogna costruire soluzioni che si possono adottare autonomamente giovandosi dell'accordo e del contributo di altri stakeholder. I campi di applicazioni possibili sono tanti».

È un metodo che definirei di cultura sussidiaria. Non rivendicazioni ma responsabilizzazione. Proviamo ad applicarlo al mercato del lavoro?

«Certo. Sta cambiando. Da un mercato trainato dalla domanda di impiego da parte delle imprese si sta trasformando in un mercato trainato dall'offerta di lavoro delle persone. Il calo demografico e un diverso atteggiamento dei giovani nei confronti



Peso: 88%

del lavoro stanno causando scarsità di offerta con carenze forti per specifiche professioni e competenze. E allora non basterà più chiedere al governo di formare meglio la gioventù, occorre altro».

E cosa dovranno fare le imprese?

«Dotarsi di sistemi di formazione e ci sarà crescente competitività per assicurarsi i migliori talenti. Occorrerà investire nelle scuole. Oppure bisognerà favorire lo spostamento di persone da una regione all'altra e a quel punto servirà una dotazione di abitazioni e assicurare remunerazioni adeguate. **Confindustria** può dare un contributo perché questo processo si svolga senza troppe tensioni tra le imprese».

Proviamo ad applicare il metodo problem solving da lei proposto alle transizioni energetica e digitale.

«Entrambe impongono adeguamenti nelle imprese che necessitano di orientamenti e investimenti significativi. **Confindustria** deve superare la naturale tendenza a chiedere esenzioni ed esclusioni che finiscono per penalizzare gli associati e deve farsi parte attiva nell'individuare soluzioni che aiutino a implementare rapidamente le trasformazioni necessarie».

Vasto programma. Può fare un esempio concreto?

«Qualcosa del genere lo facemmo negli anni '90 creando, attraverso una so-

luzione adottata dalle imprese, il Conai, il consorzio del riciclo delle materie prime per imballaggi. Fu un'operazione di sistema. Misi assieme le associazioni di settore di **Confindustria** con quelle del commercio e della grande distribuzione, senza chiedere nulla allo Stato e il risultato è che siamo all'avanguardia in Europa nell'economia circolare. Riportato

l'esempio ai nostri giorni, vorrà dire costruire soluzioni che si fanno carico dell'obiettivo per raggiungerlo, non per rinviarlo».

Abbiamo finora parlato del



Peso:88%

governo di Roma come controparte naturale ma le decisioni vere oggi si prendono a Bruxelles. La Confindustria delle "soluzioni" come si dovrebbe rapportare a questo spostamento delle sedi decisionali?

«In questo momento con la prospettiva dell'allargamento la Ue vedrà cambiare i propri sistemi di decisione. Non ci sarà più il veto assoluto, le scelte verranno fatte a maggioranza. E quindi la difesa degli interessi non potrà più puntare a mobilitare e condizionare il proprio governo, ma dovrà lavorare a più ampio raggio. Mutatis mutandis il cambiamento investirà anche le istituzioni italiane. Con l'autonomia regionale differenziata (sulla quale ho molte perplessità) ci troveremo davanti a 21 politiche dello sviluppo diverse e Confindustria dovrà riadattarsi anche a questa novità».

Un tema che non si può eludere è quello della ridotta dimensione media delle imprese italiane. Confindustria deve farsi parte di un avanzamento o non deve disturbare gli associati e creare conflitti interni?

«Penso che il tema della dimensione sia centrale nei destini della crescita e della produttività italiana. Non possiamo girarci dall'altra parte. Ma le politiche fiscali e di incentivazione, come ad esempio era stata la dual income tax, non sono sufficienti a centrare l'obiettivo. Lo abbiamo visto. Ci vuole una cultura imprenditoriale diversa, un cambio. Non si possono favorire le politiche delle soglie. Più in generale, direi che gli esempi che ho portato mi servono per dire che non si tratta più solo di incalzare politica e sindacati, Confindustria deve mettere in discussione le scelte delle imprese e attivare nuove iniziative. Non può gestire l'esistente o limitarsi a chiedere sovvenzioni, è un atteggiamento contrario allo spirito imprenditoriale».

Ma una Confindustria che crea soluzioni e le pratica, che tipo di struttura deve avere?

«Una struttura pensante e forte. Si tratta di investire in risorse umane e finanziarie, invertire la rotta dopo anni in cui si è privilegiato il taglio dei costi. Altrimenti Confindustria diventa più un canale di comunicazione che una fucina di idee. Non si tratta di favorire sprechi, ma di capire che un progetto di rilancio di Confindustria comporta un impegno anche finanziario per attrarre professionalità moderne. Oggi la struttura esistente fa il massimo, ma non è più sufficiente per svolgere un ruolo pro-attivo. Ho letto di recente una presa di posizione dei direttori delle territoriali della Lombardia che se non sbaglio dice cose analoghe».

Questa sua idea faticherà a trovare spazio tra gli associati che vogliono spendere di meno.

«Non butto i soldi dalla finestra, ma parlo di una Confindustria efficiente e rafforzata, che abbia un presidente autorevole e con un'impresa di successo non legata al settore pubblico o alla politica. Un presidente che resta in azienda per non perdere il contatto con i mercati e che dovrà essere affiancato da un direttore anch'esso autorevole. Vedo un binomio, non una persona sola al comando».

In queste settimane di rinnovo della presidenza si discute anche del sistema di elezione voluto dalla riforma Pesenti. Qual è il suo giudizio?

«Il sistema attuale è barocco e poco rappresentativo. È indicatore di una forte sfiducia reciproca tra gli associati. L'estrazione a sorte dei saggi, la necessità di avere un 10% di voti assicurati, il ruolo notarile dei saggi stessi, l'approvazione da parte di un Consiglio che non coincide con l'assemblea e che è composto da molti cooptati, sono tutti elementi che rendono tortuoso l'iter di scelta. In più il Consiglio vota per testa mentre l'assemblea vota per contributi versati».


Qual è il rischio?

«La riforma Pesenti ha creato un sistema competitivo che rischia di favorire i soggetti che puntano alla presidenza per obiettivi personali, mentre tiene lontani personaggi autorevoli che potrebbero contribuire alla crescita di Confindustria. Ma non sono disposti a fare campagne elettorali. Insomma, penso che sarebbe bene tornare a un sistema più semplice dove ci sia una consultazione fatta da personaggi autorevoli che individuino il candidato tenuto conto dei tempi e delle esigenze del sistema imprenditoriale, piuttosto che una gara che finisce per dividere categorie e territori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:88%



Giovanni Brugnoli Presidente di Tiba Tricot **Edoardo Garrone** Presidente di Erg **Antonio Gozzi** Presidente di Duferco **Alberto Marengi** Ceo Cartiera Mantovana **Emanuele Orsini** Ceo Sistem Costruzioni

I saggi



Mariella Enoc
Presidente dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma



Andrea Moltrasio
Membro del Consiglio
di Sorveglianza di Ubi Banca



Ilaria Vescovi
Amministratrice delegata
di Gruppo Tecnoclima



Il volto Innocenzo Cipolletta,
direttore generale
di Confindustria dal 1990 al 2000



Peso:88%

IL REPORT**Incompiute sportive
in Sicilia sono 24
buco di 29 milioni
è corsa ai ripari**

MICHELE GUCCIONE pagina 4

Sport, in Sicilia 24 incompiute buco di 29 milioni

Il rapporto. Anagrafe 2022: in 14 cantieri lavori fermi per mancanza di fondi. Col Credito sportivo 120 nuovi interventi per 87 milioni

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «Gli impianti sportivi incompiuti in Italia, dei quali il più famoso è la Vela di Calatrava a Roma, sono 57, e di questi ben 24 sono in Sicilia. Ci vorrebbero 500 milioni per completarli, di cui quasi 29 milioni nell'Isola». A snocciolare i numeri, raccolti dal collega Gerardo Graziola dell'agenzia Radiocor, è stato il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, in occasione della presentazione del "Rapporto Sport 2023" realizzato dalla società pubblica in collaborazione con il Credito Sportivo presieduto da Beniamino Quintieri, e con l'ex presidente dell'Istat, Giorgio Alleva.

La situazione in Sicilia è davvero grave, se si guarda all'Anagrafe delle opere incompiute pubblicata sul sito del ministero delle Infrastrutture e aggiornata al 2022. Probabilmente in un anno la situazione sarà migliorata, lo speriamo, e saremo felici di darne notizia qualora nel frattempo alcune opere si fossero sbloccate. Però è guardando alle cause del blocco dei lavori, indicate nell'Anagrafe, che si comprende come la gestione delle o-

pere pubbliche in Sicilia porti allo spreco di un fiume di denaro. Su 24 progetti, in 14 casi i lavori sono fermi per mancanza di fondi; per 5 progetti sono sopraggiunte "cause tecniche"; per quattro opere sono intervenuti il fallimento dell'impresa o misure antimafia; e in uno è cambiata la norma.

L'elenco del 2022 comprende (fra parentesi l'importo necessario a completare l'opera) l'adeguamento del campo sportivo di Alimena (1,4 milioni), il ripristino degli impianti di Galati Mamertino (manca solo il collaudo), il palazzetto dello sport di Giarratana (1,5 milioni), la riqualificazione dell'impianto di Rometta (700mila euro), la piscina di Letojanni (980mila euro), il campo polivalente di Mascali (lavori interrotti e non riavviabili, 430mila euro), la pista di equitazione di Novara di Sicilia (445mila euro), i campi di Novara di Sicilia (638mila euro), il campo di calcio di Mongiuffi Melia (1 milione), i campi di Cianciana (250mila euro), l'impianto di atletica di Giarre (3,5 milioni, ma i lavori ora risultano ripresi nel 2023), la pista di pattinaggio di Villabate (700mila euro), gli impianti di Giarre (350mila euro), la piscina di Giarre (3 milioni), la struttura di Milena (1,65 milioni), la piscina di Ispica (2 milioni), il campo di Ispica

(600mila euro), la palestra di Sommatino (769mila euro), la piscina di Alcara Li Fusi (772mila euro), la piscina di Bompietro (930mila euro), le infrastrutture a Capizzi (1,47 milioni), il centro ippico di Casteltermini (371mila euro), il palazzetto e la piscina a San Giuseppe Jato (5,1 milioni), il campo di Caltavuturo (521mila euro).

Su 881 milioni di investimenti in Italia, il Credito sportivo ha in corso in Sicilia 120 nuovi interventi per quasi 87 milioni, più 11 per lo sport nei parchi pari a 219mila euro, 82 progetti di "Sport per tutti" compresi gli anziani, 13 progetti di Spazi civici, 14 interventi nei quartieri, 28 di inclusione, 9 nelle carceri, 2 di integrazione. ●



Peso: 1-1%, 4-47%

SPORT E SALUTE

Il presidente

Mezzaroma: «Per
completare tutti i 57
progetti fermi in Italia ci
vorrebbero 500 milioni»



In cinque casi sono
sopraggiunte “cause
tecniche”, in quattro
l’impresa è fallita



Peso:1-1%,4-47%

ENERGIA GREEN**Idrogeno verde
progetto a Belpasso
il sindaco Caputo
«Aspettiamo notizie»**

SANDRA MAZZAGLIA pagina 5

Idrogeno verde a Belpasso «Scelto un territorio ricettivo»

**Primi passi del
progetto da 14 milioni
del gruppo Eneron
Il sindaco Caputo:
«Vogliamo capire»**

SANDRA MAZZAGLIA

BELPASSO. Il futuro energetico della zona industriale di Belpasso vede all'orizzonte nuove frontiere ecologicamente sostenibili. E sullo sfondo c'è il progetto, che sta muovendo ancora i primi passi, di un impianto per la produzione di idrogeno verde da 10 MW nella zona, portato avanti dal Gruppo Eneron - presente in Sicilia e in Sardegna con le controllate Onda Più ed Energit. Un intervento tecnologicamente avanzato per generare energia sul territorio in modo efficiente - risparmio ed economia circolare - a beneficio dei potenziali utenti.

Secondo quanto comunicato da E-neron, la messa in esercizio nel centro etneo è stimata tra la fine del prossimo anno e i primi mesi del 2026. L'impianto avrà una capacità di produzione di circa 850 tonnellate/anno di idrogeno (stima prudenziale). Tecnologia all'avanguardia per quanto riguarda i diversi "moduli" che comporranno l'impianto che richiederà materialmente per il loro completo assemblaggio tra 4 e 6 mesi di lavoro - a valle della conclusione completa del complesso iter autorizzativo da parte del

Ministero - con l'impiego in fase di costruzione di una cinquantina di unità lavorative (tra diretti e indotti). Il progetto richiederà un investimento di circa 14 milioni di euro.

La scelta finale del sito all'interno della zona industriale di Belpasso, maturata a conclusione di un'intesa attività di scouting, è stata determinata dal riscontro dell'esistenza di ogni idonea caratteristica a cominciare dalla disponibilità di adeguate risorse idriche e dalla presenza di importanti attività industriali energivore che potrebbero ricevere l'idrogeno verde

prodotto direttamente e senza ulteriori lavorazioni grazie a pipeline dedicate. L'altra attuale modalità di distribuzione all'utente finale è invece tramite autobotti (in forma liquida).

«Lo scenario della produzione di idrogeno verde - ha commentato l'ing. Luigi Martines, Ceo del Gruppo Eneron - è connotato già oggi da una forte capacità attrattiva dell'Italia che dispone di una capillare e diffusa rete di distribuzione del gas. A ciò si aggiunga che il nostro Paese punta entro il 2030 a investire 10 miliardi di euro per l'installazione di 5 GW e che analoga straordinaria attenzione la riscontriamo già oggi anche nella Regione Siciliana che intende realizzare una filiera dell'idrogeno verde e a fare della Sicilia un hub del Mediterraneo».

Fiducioso ma prudente il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo: «Siamo orgogliosi, che la nostra zona industriale venga eletta come sito privilegiato atto ad accogliere impianti innovativi. Tuttavia attendiamo di interfacciarci quanto prima con il Gruppo Eneron per conoscere nel dettaglio il progetto».

TAMAJO: «PROTAGONISTI TRANSIZIONE ENERGETICA»

«La nostra Sicilia non deve vivere più di sussidi ma deve essere



protagonista di un futuro che guardi la transizione energetica». Così l'assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, all'indomani della visita della premier Giorgia Meloni alla Gigafactory 3Sun di Enel a Catania. «Noi abbiamo grande attenzione per lo sviluppo di queste iniziative - ha detto Tamajo -». Abbiamo puntato molto su questo settore e promosso in

sinergia con il governo nazionale un'attività di sostegno e ricerca per la transizione ambientale. Questo è il futuro».



Peso: 1-2%, 5-29%

ACCORDO DI FORNITURA CON ERG PER L'IMPIANTO EOLICO DI ROCCAPALUMBA Dalla Sicilia l'energia green per alimentare i Cloud di Google in Italia

PALERMO. Erg annuncia di avere raggiunto, tramite la propria controllata Erg Power Generation, un accordo "Power Purchase Agreement" della durata di vent'anni con Google. L'accordo prevede la fornitura dell'energia rinnovabile e delle garanzie di origine prodotte dal parco eolico di Roccapalumba, in provincia di Palermo, che terminerà la fase di costruzione nelle prossime settimane per poi procedere con il commissioning e l'entrata in esercizio commerciale entro la fine del primo trimestre 2024. L'impianto, interamente sviluppato e costruito da Erg, è composto da 13 turbine Vestas V136 da 3,6 MW ciascuna, per una potenza installata di 47 MW e una produzione annua a regime di circa 100 GWh (equivalente a 47 kt di CO2 evitata).

Paolo Merli, A.d. di Erg, commenta: «Grazie a questo accordo con un altro player globale, Erg conferma la propria leadership nel mercato dei Ppa, strumenti fondamentali per la stabilizzazione dei ricavi in un contesto di prezzi volatile. Dopo i recenti accordi di fornitura dell'energia dei nostri parchi oggetto di repowering in Sicilia, il Ppa con Google ci consente di valorizzare al meglio un importante progetto greenfield».

Secondo le proiezioni di Google, questo impianto eolico contribuirà a far sì che le Google Cloud region di Milano e Torino e gli uffici italiani di Google operino con oltre il 90% di energia carbon-free nel 2025. «Questo accordo - si legge nella nota di Google - renderà le due Cloud region italiane tra le nostre region più green non solo in Europa, ma anche nel mondo, affiancandosi alle regioni Cloud in Finlandia, Francoforte, Montreal e Toronto, che at-

tualmente operano con il 90%, o quasi, di energia priva di emissioni di carbonio. È un dato molto interessante - prosegue la nota - anche considerando la rapida espansione delle attività di computing nelle nostre Cloud region, dovuta al fatto che sempre più realtà imprenditoriali e aziende leader stanno scegliendo Google Cloud come principale partner strategico per la loro digital transformation sostenibile».

Conclude Google: «Google Cloud continua ad assistere i clienti nell'accelerare il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità, fornendo tecnologie che aiutano a decarbonizzare app e servizi digitali, ad aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e a migliorare la misurazione e la visibilità degli impatti nelle catene di valore. Crediamo che una trasformazione digitale locale e sostenibile sia possibile, e, grazie a questo nuovo contratto di acquisto di energia carbon-free, contribuiremo ad accelerare il percorso di crescita e di miglioramento del business innovativo in Italia».



Peso: 15%

Le cifre

Dagli arretrati
un gettito
di 425 milioni,
30% di aumento

L'iniziativa ha avuto
un enorme successo ed è
stata prorogata fino
al primo luglio

Pag. 7

È ancora possibile saldare l'arretrato senza sanzioni e interessi

Dal condono tesoretto da 425 milioni

PALERMO

Le cartelle esattoriale errate recapitate in questi giorni rischiano di far perdere ai destinatari l'opportunità di nuovi sconti sul bollo.

Non risultando in regola con i vecchi pagamenti, non si può usufruire della riduzione della tassa introdotta con la Finanziaria approvata qualche settimana fa. Proprio, per effetto di un decreto dell'assessore all'Economia, Marco Falcone, scatta lo sconto del 10% a favore di chi è in regola con tutti i vecchi bolli e deve pagare quello del 2024: «Sarà possibile pagare nelle delegazioni Aci, nelle agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate,

nei tabaccai e negli uffici postali, dichiarando di avere già adempiuto ai pagamenti pregressi - così recita il decreto di Falcone -. Chi ha già provveduto al versamento a tariffa piena può chiedere all'Aci il rimborso del maggior importo corrisposto. Sarà la Regione a verificare, per ogni beneficiario, la regolarità dei pagamenti delle annualità precedenti».

Chi invece deve usufruire della sanatoria dei bolli non pagati a partire dal 2016 potrà farlo fino al primo luglio «esclusivamente nelle delegazioni Aci o nelle agenzie di pratiche auto autorizzate. I pagamenti non sono rateizzabili e la ricevuta del versamento attesterà la regolarizzazione della posizione tributaria».

La sanatoria dei vecchi bolli è stato un affare per la Regione. L'ultimo bilancio stilato dall'assessorato all'Economia indica che a mettersi in regola sono stati centinaia di migliaia di sici-

liani che hanno portato nelle casse regionali un aumento di gettito di 425 milioni per il solo 2023. Si tratta di una crescita del gettito del 30% rispetto al 2022. È un tesoretto che il governo ha sfruttato subito, mettendone sul tappeto una quota consistente per coprire le spese extra frutto della valanga di emendamenti che i parlamentari hanno aggiunto alla Finanziaria.

La straccia-bollo, così si chiama alla Regione la sanatoria, è stata prorogata per questo motivo e accoppiata agli ulteriori sconti del 10% concessi appunto soltanto a chi si è messo in regola.

Gia. Pi.



Peso: 1-2%, 7-10%

Un mancato incrocio dei dati con l'Agenzia delle Entrate manda in tilt il sistema. Ecco come fare per ottenere lo sgravio

Bollo auto, sanatoria pasticcio

Ad oltre 200 mila siciliani arrivano cartelle esattoriali per la tassa pagata col condono varato dalla Regione. Che ora prova a porre riparo: «Comunicatemi l'errore e le cancelliamo» **Pipitone** Pag. 7

A versare di nuovo la tassa chiamato chi ha usufruito della sanatoria e pure chi è in regola

Bollo pagato ma il Fisco non lo sa Pioggia di cartelle, scoppia il caos

Regione e Agenzia Entrate non dialogano: 200 mila avvisi errati

Giacinto Pipitone
PALERMO

Un numero preciso ancora non c'è ma le prime stime indicano che ad almeno 200 mila, forse anche 300 mila, siciliani sono arrivate negli ultimi giorni cartelle esattoriali o semplici avvisi di pagamento per il bollo auto degli anni scorsi. E si tratta in moltissimi casi di errori della Regione e dell'Agenzia delle Entrate. Perché a versare di nuovo la tassa è chiamato, sulla carta, soprattutto chi ha usufruito della sanatoria varata dal governo nella fase finale dello scorso anno e che è appena stata prorogata fino a fine giugno.

Un problema di comunicazione fra piattaforme informatiche ha dato vita a un clamoroso autogol, seppure riparabile. Moltissime delle notifiche inviate dall'Agenzia delle Entrate sono state recapitate a contribuenti che nei mesi scorsi hanno usufruito della cosiddetta sanatoria dei bolli arretrati. In pratica, sfruttando una legge della Regione, chi non aveva pagato il bollo a partire dal 2016 ha potuto autodenunciarsi e versare solo la tassa senza sanzioni

e interessi. Allo stesso modo quanti nei mesi scorsi hanno ricevuto cartelle esattoriali, perché era stato il Fisco a scovarli, hanno potuto usufruire della sanatoria di sanzioni e interessi mettendosi in regola.

Ed è a questo punto che è scoppiato il caos. Perché la Regione - a cui fa formalmente capo la tassa - ha registrato il pagamento ma lo stesso non è avvenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ac. In pratica, non risulta che i contribuenti si sono messi in regola. E per questo motivo stanno piovendo gli avvisi di pagamento.

Il dipartimento Finanze dell'assessorato all'Economia, guidato da Silvio Cuffaro, ha da giorni appreso del problema. Anche perché la Regione è stata sommersa da richieste di rettifica delle cartelle da parte dei contribuenti. E per far fronte al caos che sta generando l'invio delle cartelle è stata predisposta una sorta di task force in assessorato. «Chi ha pagato e quindi è in regola non deve fare assolutamente nulla - spiega Silvio Cuffaro - È sufficiente comunicare a noi del dipartimento Finanze che il pagamento è stato effettuato regolarmente. Poi, attingendo alle nostre banche dati, una volta verificato che è tutto in regola possiamo cancellare la cartella o l'avviso di pagamento. Possiamo fare, quindi, ciò che in gergo si chiama sgravio».

È una operazione non semplicissima. Soprattutto per via dei numeri record di questa campagna an-

ti-evasione. Fra le 300 mila cartelle inviate in questi giorni ce ne sono alcune corrette, arrivate quindi a chi davvero non ha pagato e deve quindi versare il dovuto. Tutte le altre vanno rettificate o cancellate e per farlo ogni destinatario deve contattare la task force della Regione a uno dei numeri che sono stati attivati ad hoc. E che riportiamo di seguito: 091-7076556, 091-7076835, 091-7076570, 091-7076617.

Non è da escludere - spiegano alla Regione - che nei prossimi giorni continuino ad arrivare cartelle esattoriali o semplici avvisi di pagamento errati. Un bilancio sui numeri di questo caos potrà essere fatto solo fra qualche settimana. Intanto è già certo che l'invio delle cartelle potrebbe trasformarsi in uno spreco di risorse pubbliche. Perché ogni invio da parte dell'Agenzia delle Entrate ha un costo di circa 6 euro che normalmente è a carico del contribuente. Ma se avviene - come probabile - lo sgravio, questi 6 euro non verranno mai incassati dall'agente



Peso: 1-13%, 7-33%

della riscossione e si trasformerebbero quindi in un buco. Tanto più profondo quanto maggiore sarà il numero di destinatari delle cartelle errate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni destinatario deve contattare la task force a uno dei quattro numeri telefonici che sono stati attivati ad hoc

Descrizione	Anno di riferimento del debito	Somme che spettano agli Enti			Somme che spettano ad Agenzia delle entrate-Riscossione	Totale debito scaduto (€)
		Debito originario (€)	Debito residuo scaduto (€)	Interessi di mora (€)	Oneri di riscossione ² (€)	
Ente che ha emesso il ruolo: Reg.Siciliana - Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto						
Tassa automobilistica Regione Siciliana L.R. 11/08/2015 n. 16	2020	159,96	159,96	3,33	0,00	163,29
Tassa automobilistica Regione Siciliana - interessi	2020	6,40	6,40	0,00	0,00	6,40
Tassa automobilistica Regione Siciliana - Sanzioni D.Lgs. 18/12/1997 n.471	2020	47,99	47,99	0,00	0,00	47,99
Totale Ente (€)						217,68
Diritti di notifica (€)						5,88
Totale atto (€)						223,56

Cartelle contestate. Uno degli avvisi giunti in questi giorni a cittadini che però hanno già pagato la tassa



Peso:1-13%,7-33%

Proteste da Nord a Sud Trattori, bloccato svincolo sull'A19 nell'Ennese

Pag. 3 e 7



Manifestazione a Dittaino. Almeno dieci chilometri di coda

Protesta dei trattori blocca lo svincolo della A19

Riccardo Caccamo

ENNA

Una fila di almeno 10 chilometri. E quella di ieri mattina all'ingresso allo svincolo di Dittaino sulla A19 Catania-Palermo che porta al Sicilia Outlet Village per la manifestazione degli allevatori e agricoltori. Un momento di protesta regolarmente autorizzato dalle forze dell'ordine ed annunciato già da diversi giorni anche se qualche momento di tensione si è avuto oltre ai disagi creati per il muoversi a piedi di oltre di circa 200 persone in marcia a piedi provenienti da tutto il territo-

rio dell'ennese. I manifestanti, proprio sotto lo svincolo autostradale si sono fermati bloccando il transito

sulla provinciale. Per diversi minuti hanno parlato con i funzionari della Digos e della questura di Enna, prima di riprendere la marcia, che si è conclusa al presidio con i trattori che, da circa una settimana, stazionano a tempo indeterminato proprio a poca distanza dallo svincolo Dittaino.

C'è da dire che la protesta degli agricoltori e allevatori sta incassando il consenso di quasi la totalità dei cittadini. Il transito dei mezzi è poi ripreso normalmente. Durante il blocco

sull'autostrada si è formata così la chilometrica coda per i mezzi diretti in particolare al Sicilia Outlet Village che non hanno potuto imboccare lo svincolo. Tutto nel pomeriggio è tornato alla normalità. (RICA)



Peso: 1-3%, 7-13%

I controlli degli uffici alla relazione del quarto trimestre evidenzia diverse criticità. Il rischio di danno erariale se non arrivano le assunzioni

La Rap chiude i conti del 2023 con una perdita di quasi 3 milioni

Per la Rap il 2023 tramonta con un rosso di 2,8 milioni. È scritto, nero su bianco, nella quarta relazione trimestrale che la società partecipata ha inviato agli uffici del Controllo analogo del Comune. Che, come al solito, non manca di fare valere il suo punto di vista senza sconti

Prendete i 40 milioni di euro del Pon Metro utilizzati per acquistare i nuovi mezzi e che non si possono utilizzare per mancanza di personale, ecco se le assunzioni non potranno realizzarsi per qualche motivo cala lo spettro della restituzione con «conseguentemente danno erariale di enorme gravità». Dagli uffici della Rap spiegano che è un pericolo non imminente, ma che si potrebbe concretizzare fra due mesi. E proprio per questo le pressioni per le immissioni in servizio dei 46 autisti sono forti.

Il 2023, si diceva, è un anno di rosso fisso. Colpa dei costi più alti delle previsioni per fare ricorso alle emergenze. Il solo salario accessorio è costato 12,7 milioni contro i 7,6 previsti, circostanza si spiega con la

carezza di personale. In totale, se i ricavi sono stati di quasi 10 milioni più alti (119,5 milioni contro 110,6), il problema è che i costi hanno pesato più di più: 122 milioni. Il risultato è una perdita di 2,8, su cui il Comune vuole chiarimenti.

Per quest'anno, secondo il budget, la società di piazzetta Cairolì non dovrebbe avere perdite. Ma i conti che hanno allineato, però, alla voce «lavoro straordinario» è stato inserito zero euro. «Pur se non risulta un costo programmabile – scrive il Comune – sarebbe stato opportuno, da parte della società, effettuare comunque una previsione di spesa» perché la mancanza «produce un dato non veritiero». Anche alla luce del fatto che nel consuntivo 2023 comunque sono stati spesi 2 milioni, ossia il doppio di quanto previsto. C'è poi la questione del costo della contrattazione di secondo livello che, accordo con lo Stato alla mano, per tutte le aziende dovrà essere tagliato del 5% rispetto al 2021, percentuale da incrementare negli anni fino al 30%.

Sul fronte consulenze, nel 2024 sono previste quelle per lo studio dei commercialisti Battaglia-Cosenz (25 mila euro per il bilancio 2023), per il professor Carlo Amenta (40 mila euro per il piano di risanamento) e 35 mila per la Ecoman (piano industriale di Bellolampo). Complessivamente le prestazioni professionali ammontano a quasi mezzo milione.

Gi. Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 15%

Allarme giovani Bullismo a scuola, per gli studenti sempre più abusi

Un ragazzo su quattro dichiara di aver subito violenze o molestie. Il Parlamento prova a correre ai ripari con un doppio intervento

Bruno, Maglione, Mazzei, Tucci e Uccello — a pag. 2-3

L'ANALISI

Antenne dritte in classe per andare oltre le parole e capire i limiti dell'ineducazione sentimentale

Alfredo Palomba — a pag. 3



Uno studente su quattro si sente vittima di bullismo

Il trend. Per il monitoraggio del ministero dell'Istruzione, il 27% dei ragazzi delle superiori dichiara di aver subito abusi, mentre l'8% atti di cyberbullismo. In quattro anni 1.493 denunce alla polizia postale

**Valentina Maglione
Bianca Lucia Mazzei**

Più di uno studente su quattro dichiara di essere stato vittima di bullismo e l'8% riporta di aver subito atti di cyberbullismo. Il monitoraggio effettuato dal ministero dell'Istruzione nell'anno scolastico 2022/2023 su un campione di oltre 185mila studenti delle scuole superiori fotografa un fenomeno esteso e, mentre i casi di cyberbullismo sono stabili rispetto ai due anni scolastici precedenti, quelli di bullismo sono saliti dal 22,3% del 2020/2021 al 27% del 2022/2023.

A preoccupare è poi la crescita (sia per il bullismo che per il cyberbullismo) degli atti sistematici, ossia ripetuti nel tempo, che possono avere maggiori ripercussioni sulla psicologia e sulla vita sociale dei ragazzi.

La lotta contro questi fenomeni —

che dopodomani, 7 febbraio, celebra la sua giornata mondiale — sta per acquisire nuovi strumenti: questa settimana dovrebbe essere al vaglio del Senato la proposta di legge su prevenzione e contrasto del bullismo e



Peso: 1-27%, 2-57%, 3-18%

del cyberbullismo, già approvata in prima lettura alla Camera e su cui c'è grande convergenza in Parlamento. Le nuove disposizioni, tra l'altro, integrano la legge 71 del 2017, dedicata in modo specifico al bullismo online.

Il fenomeno

Nonostante le campagne di sensibilizzazione e gli interventi di istituzioni e scuole abbiano elevato la soglia di attenzione, bullismo e cyberbullismo sono fenomeni ancora molto sommersi perché vergogna, paura e imbarazzo spingono spesso le vittime a chiudersi in se stesse e a non chiedere aiuto, né, sovente, a denunciare gli abusi.

Così, a restituire la misura della loro diffusione sono soprattutto i sondaggi tra i ragazzi. Il monitoraggio online del ministero dell'Istruzione è stato condotto in attuazione della legge 71/2017 sul contrasto al cyberbullismo, ed è stato realizzato

in collaborazione con l'Università di Firenze attraverso il progetto Elisa. È aperto a tutte le scuole al fine di valutare l'estensione del fenomeno.

I sondaggi effettuati negli ultimi tre anni riguardano non solo le vittime ma anche gli aggressori. Soprattutto per il cyberbullismo, la percentuale di ragazzi che ammette di aver preso parte attivamente alla vessazione è pari al 7%, ed è di poco inferiore a quella delle vittime (8%). La forchetta è più ampia per il bullismo: il 27% dei ragazzi riporta di aver subito almeno un episodio negativo, mentre il 17,5% dichiara di avervi preso parte.

Nella maggior parte dei casi si tratta di atti occasionali. Ma la componente sistematica, seppur minoritaria, sta crescendo, sia per quanto riguarda le vittime sia per gli aggressori. Guardando solo alle vittime, per il bullismo è quasi raddoppiata (passando dal 2,9% del 2020/2021 al 5,4% del 2022/2023), mentre nel cyberbullismo è cresciuta di un terzo (dall'1% del 2020/2021 all'1,5% del 2022/2023).

La Polizia postale

Alla denuncia alle forze dell'ordine si arriva nelle situazioni più gravi. Negli ultimi quattro anni i casi di cyberbullismo trattati dalla Polizia postale so-

no stati 1.493 e, dopo il picco raggiunto nel 2021 (464) si sono via via ridotti fino a scendere ai 291 del 2023. «Non c'è una spiegazione univoca del calo – dice il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli –. Le restrizioni del lockdown avevano amplificato la presenza dei ragazzi in rete: il ritorno alla vita normale può quindi aver influito così come l'opera di sensibilizzazione che portiamo avanti da anni insieme con le scuole. Potrebbe infatti essere cresciuta la capacità di intervento di soggetti intermedi in grado di ridurre o rendere non più utile il ricorso alle forze di polizia. Ma ci potrebbe anche essere una scarsità di denunce». «Non dobbiamo comunque abbassare la guardia – continua Gabrielli –: il cyberbullismo è un fenomeno ancora più odioso del bullismo tradizionale, perché insegue i ragazzi dovunque e le conseguenze possono essere gravissime».

Dall'altra parte ci sono però i cyberbulli, e anche loro sono ragazzi e ragazze che vanno rieducati. «Tutte le nostre campagne mirano a parlare sia alle vittime che agli aggressori. C'è una sottovalutazione delle conseguenze e manca la consapevolezza del disvalore sociale di queste azioni. Per questo cerchiamo di far capire le sofferenze che provocano nelle vittime», conclude Gabrielli.

Gli interventi di contrasto

Che i fenomeni di bullismo e cyberbullismo abbiano un'ampia quota di sommerso lo conferma la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Garlatti: «Per superare la vergogna delle vittime occorre sensibilizzare gli adulti di riferimento a cogliere i segnali di malessere. Noi, per esempio, abbiamo promosso la realizzazione di un vademecum per gli allenatori e i dirigenti sportivi», con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio e con Sport e salute. «Poi – prosegue Garlatti – bisogna agire sul piano educativo: spesso i ragazzi, anche se sono nativi



digitali, non sono consapevoli dei rischi che corrono in rete e del male che possono fare».

Contro il cyberbullismo, la legge 71 ha aperto alla possibilità di far rimuovere i dati personali, rivolgendosi ai siti o ai social e, se non provvedono, al Garante della privacy. E ha allargato ai reati di cyberbullismo l'ammonizione del Questore (si veda pagina 4): nei primi nove mesi del 2023 sono stati 26 i provvedimenti emessi.

Il decreto Caivano (123/2023) ha poi esteso l'ammonizione anche ai casi in cui i minori commettono reati come percosse, lesioni e danneggiamento ai danni di un altro minore.

Punta invece molto sulla prevenzione e sulla rieducazione la proposta di legge all'esame del Parlamento (atto Senato 866), nata dalla sintesi di tre testi presentati da Devis Dori (Avs), Pietro Pittalis (Fi) e Ciro Ma-

schio (Fdi). Già approvata all'unanimità dalla Camera, la proposta di legge è in calendario giovedì per l'esame dell'Aula.

Il testo propone intanto di modificare la legge 71 per estenderla al bullismo, scommettendo sulla prevenzione nelle scuole, anche riconoscendo l'importanza (ma senza stanziare risorse) di creare negli istituti servizi di sostegno psicologico agli studenti e di coordinamento pedagogico. Si regolano poi le «misure rieducative», che possono essere disposte dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni: a fronte di comportamenti irregolari o aggressivi di un minore contro persone, animali o cose, può attivare un percorso di mediazione o chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, dopo avere ascoltato il ragazzo e i genitori, lo svolgimento di un progetto di intervento

con finalità rieducativa e riparativa con i servizi sociali che può coinvolgere anche i genitori.

«Siamo orientati a confermare l'appoggio dato a Montecitorio e a chiudere il prima possibile», spiega il relatore in commissione Gianni Berrino (Fdi), che ha presentato un emendamento dedicato alle misure rieducative. Il testo potrebbe quindi dover tornare alla Camera per l'approvazione finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi strumenti di prevenzione nella proposta di legge all'esame del Senato questa settimana

GLI ALTRI RISCHI ONLINE

3.444

Denunce

Ricevute dalla Polizia postale nel 2023 per aggressioni online di minori. Il dato è stato diffuso in vista dell'Internet safer day, che è domani, 6 febbraio

2.702

Pedopornografia online

Sono i casi trattati nel 2023, che hanno portato a denunciare 1131 adulti, di cui 108 arrestati

353

Adescamento online

Sono i casi trattati nel 2023. Di questi, 239 riguardano la fascia d'età da 10 a 13 anni. Sempre l'anno scorso sono inoltre stati trattati 137 casi di sextortion

Per la prevenzione

Cuori connessi

Domani 2800 scuole e 250mila studenti si collegheranno all'evento #cuoriconnessi, l'iniziativa contro il cyberbullismo realizzata dalla Polizia postale in collaborazione con Unieruo

Una vita da social

Campagna itinerante di Polizia postale e ministero dell'Istruzione sull'uso responsabile della parola. Il tour ha già raggiunto 400 città e coinvolto oltre 3 milioni di studenti e 185mila scuole

Scuole riparative

Il progetto dell'Autorità garante per l'infanzia e adolescenza, giunto alla terza edizione, mira a diffondere la mediazione per affrontare i conflitti e imparare a riparare le relazioni

5

In condotta

Il giro di vite
Bocciatura con il 5, alle superiori con 6 debito in educazione civica

2

Giorni

Sospensione dell'alunno
Fino a due giorni tesina riparativa, oltre lavoro socialmente utile




La percezione del fenomeno e le denunce

BULLISMO


Studenti che hanno dichiarato di essere vittime o autori. *In percentuale*

■ IN MODO SISTEMATICO ■ IN MODO OCCASIONALE

Ragazzi che lo hanno subito



Ragazzi che vi hanno preso parte




IL PESO DEI PREGIUDIZI


Motivazione degli atti di bullismo e cyberbullismo. *In percentuale*

■ IN MODO SISTEMATICO ■ IN MODO OCCASIONALE

Etnica



Omofobica




LE DENUNCE DI CYBERBULLISMO

Numero dei casi trattati dalla Polizia postale suddivisi per tipologia di reato



MINACCE

UOMINI 111
DONNE 200





SOSTITUZ. PERSONA

UOMINI 129
DONNE 173



DIFFAMAZIONE

UOMINI 129
DONNE 173




(*) Divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico. Fonte: Polizia postale

CYBERBULLISMO


Studenti che hanno dichiarato di essere vittime o autori. *In percentuale*

■ IN MODO SISTEMATICO ■ IN MODO OCCASIONALE


Ragazzi che lo hanno subito



Ragazzi che vi hanno preso parte




Disabilità




Nota: sondaggio realizzato su 314.500 studenti e 768 scuole nell'a.s. 2020/2021, su 232.011 studenti e 757 scuole nell'a.s. 2021/2022 e su 185.063 studenti e 699 scuole nell'a.s. 2022/2023. Fonte: Ministero dell'istruzione - *Risultati monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo A.S. 2022/2023*

PEDOPORNOGRAFIA*




MOLESTIE

UOMINI 72
DONNE 144



STALKING

UOMINI 26
DONNE 49



Peso:1-27%,2-57%,3-18%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

MISURE DI PREVENZIONE

Sicurezza urbana e baby gang, in crescita Daspo e provvedimenti dei questori

Questure in campo per la sicurezza urbana. Nei primi nove mesi dell'anno 23.392 provvedimenti, in aumento del 6,6 per cento. Daspo in crescita del 70%, salgono del 32% gli ammonimenti per violenza domestica. Il Dl Caivano e il Dl 168/2023 allargano il raggio d'azione.

Finizio e Maglione

—a pagina 4

Questure in campo per la sicurezza con oltre 2.500 provvedimenti al mese

Misure di prevenzione. In nove mesi 23.392 interventi amministrativi, in aumento del 6,6% su base annua. Daspo in crescita del 70% e diventano più frequenti gli ammonimenti (+32% per violenza domestica). Il decreto Caivano allarga il raggio d'azione ai minori

Pagina a cura di

**Michela Finizio
Valentina Maglione**

Verso quota 30mila provvedimenti amministrativi emessi, proposti o eseguiti dai questori nel 2023. Tra gennaio e agosto - mesi di cui sono disponibili i dati - sono infatti state 2.500 al mese circa le misure di prevenzione adottate dalle autorità di pubblica sicurezza sul territorio contro determinate forme di criminalità, con un aumento del 6,6% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Avvisi, rimpatri, proposte di sorveglianza speciale, Daspo e, più di recente, ammonimenti: gli interventi dei questori sono sempre più numerosi, anche perché il loro raggio d'azione è stato via via ampliato dalle disposizioni normative, incluse le più recenti, dal decreto legge "Caivano" contro il disagio giovanile (123/2023) alla legge contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (168/2023).

«Il disegno complessivo di questi provvedimenti - spiega il direttore del

servizio centrale Anticrimine, Giuseppe Linares - è quello di offrire alle Questure, in prima linea per assicurare la sicurezza urbana, degli strumenti efficaci per anticipare e rendere più tempestivo il momento sanzionatorio amministrativo rispetto a quello, parallelo, in ambito penale».

In particolare, nei primi nove mesi del 2023 - in base agli ultimi dati disponibili forniti al Sole 24 Ore dalla Polizia di Stato - le autorità locali di pubblica sicurezza hanno adottato tra gli altri 7.263 avvisi orali e 5.623 rimpatri con foglio di via obbligatorio. In netto aumento, rispetto allo stesso periodo del 2022, i Daspo, divieti di accesso alle manifestazioni sportive: sono stati in tutto 3.156 nei primi nove mesi, con un incremento rispetto all'anno precedente del 74% di quelli con prescrizioni e del 68% di quelli senza. Lo strumento negli ultimi anni è stato esteso alla prevenzione urbana: tra gennaio e agosto dello scorso anno sono stati adottati 1.450 divieti di accesso (o stanziamento all'interno o in prossimità) a locali pubblici, 426 divieti di accesso alle aree urbane e 150 divieti per denunciati o condannati per stupefa-

centi. E ora il decreto Caivano consente di applicare i divieti di accesso anche ai minorenni con almeno 14 anni.

«Si tratta di provvedimenti ordinativi interdittivi che spesso vengono sollecitati dalla stessa cittadinanza, dai sindaci o dai ristoratori», racconta Linares. Queste misure amministrative, inquadrate nel nostro sistema giuridico anche da recenti sentenze della Corte Costituzionale (24/2019) e della Cassazione (tra le ultime si veda la 46386/2023), di fatto anticipano la soglia di tutela: «Per assicurare la quiete pubblica, non è sufficiente individuare i responsabili in ambito penale, in particolare nella dimensione urbana delle grandi città. I provvedimenti di



Peso: 1-3%, 4-54%

natura monitoria hanno un'efficacia deflattiva dimostrata, evitano l'escalation della violenza e neutralizzano la pericolosità del soggetto ammonito», aggiunge il direttore dell'Anticrimine.

A questi interventi si affiancano gli ammonimenti, con cui il questore invita chi compie fatti non (ancora) penalmente rilevanti a modificare i suoi comportamenti: in nove mesi ne sono stati adottati 2.007 per violenza domestica (+32% sul 2022), 1.378 per stalking (atti persecutori, in crescita del 18,6%) e 26 contro il cyberbullismo (+36,85, si vedano anche i servizi alle pagine 2 e 3).

Il decreto legge Caivano ha ora esteso lo strumento ai casi in cui un minore (con almeno 14 anni) commette i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento nei confronti di un altro minore. Per i reati più gravi (puniti nel massimo con almeno cinque anni

di reclusione) l'ammonimento scatta anche per i minori tra i 12 e 14 anni. L'obiettivo è intervenire in via anticipata anche nei confronti della criminalità giovanile: ora le nuove disposizioni sono fresche (ad oggi, fa sapere l'Anticrimine, sono solo due gli atti di questo tipo emessi), ma nei prossimi mesi si potrà valutare il loro impatto.

Dallo scorso 9 dicembre la legge 168/2023 contro la violenza sulle donne ha ampliato il novero dei reati di genere per i quali è possibile procedere all'ammonimento e ha stabilito che rilevi anche un solo episodio, se commesso in presenza di minori. In parallelo, ha introdotto la possibilità di revocare i provvedimenti, su istanza dell'ammonito, dopo aver valutato la partecipazione ai percorsi di recupero che dovrebbero essere offerti da servizi sociali e consultori.

In generale, trattandosi di provvedimenti amministrativi, per chi ne è

colpito si apre la strada del ricorso al prefetto o al giudice amministrativo, che può portare all'annullamento della misura di prevenzione.


Per quanto viaggino fuori dal circuito penale, va detto che i provvedimenti dei questori possono avere conseguenze sul piano penale: ad esempio, per i reati di violenza di genere, se l'autore è già stato ammonito - anche se la vittima è diversa - la pena è aggravata e si procede di ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'obiettivo è arrivare ad anticipare la sanzione rispetto al piano penale che segue un percorso parallelo

I provvedimenti dei questori

Misure di prevenzione adottate, proposte o eseguite dai questori nei primi nove mesi del 2022 e del 2023 (periodo gennaio-agosto)



Fonte: elab. su dati Polizia di Stato forniti dalle Questure al 5 dicembre 2023, suscettibili di variazioni e non aventi valore statistico



Peso:1-3%,4-54%

LAVORO E RETRIBUZIONI**Ecco la nuova busta paga 2024:
tanti aiuti ma solo a termine**

Aiuti a tempo per i lavoratori nel 2024. Le misure a sostegno delle retribuzioni durano al massimo un anno, come la riduzione a tre scaglioni Irpef e il taglio del cuneo contributivo. Valgono solo per quest'anno anche la decontribuzione per le dipendenti madri di due figli e il secondo mese di congedo parentale indennizzato all'80

per cento. Il bonus per i lavoratori del turismo si ferma invece al 30 giugno 2024.

Melis e Rota Porta

— a pag. 5

570mila

DIPENDENTI CON DUE FIGLI

È la platea delle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato e due figli, che possono beneficiare della decontribuzione nel 2024, fino al compimento dei 10 anni del più piccolo. Sono invece 111mila le lavoratrici stabili con tre figli che potranno beneficiarne fino al 2026 (o fino ai 18 anni del minore, se compiuti prima di tale anno).

Ecco la nuova busta paga 2024: tanti aiuti ma solo a termine

Impatto limitato. La riduzione degli scaglioni Irpef e del cuneo contributivo si applicano per 12 mesi. Il trattamento integrativo per gli addetti del turismo e la decontribuzione Sud durano fino a giugno

Alessandro Rota Porta

Sarà applicato nella maggior parte dei casi a partire dalla busta paga di febbraio, con possibile recupero degli arretrati, lo sconto dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici dipendenti madri di due o più figli, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, articolo 1, commi 180-182). La circolare Inps con le istruzioni ai datori (27/2024) è stata pubblicata infatti il 31 gennaio.

La decontribuzione per le madri è una delle misure per il lavoro messe in campo dall'ultima manovra, in un quadro che si può definire in chiaro-scuro: se è apprezzabile l'intento di

proseguire alcuni incentivi per incrementare il potere d'acquisto dei lavoratori e le tutele a favore della natalità, ci si trova comunque di fronte a disposizioni non strutturali. La maggior parte degli interventi previsti vale infatti solo per quest'anno.

Le misure fiscali

La riforma dell'Irpef (Dlgs 216/2023) ha ridotto a tre gli scaglioni d'imposta: l'aliquota è del 23% fino a 28mila euro, del 35% da 28mila a 50mila euro, del 43% oltre i 50mila euro. Questa impostazione vale solo per il 2024: occorrerà attendere presumibilmente la fine di quest'anno per capire se sarà confermata.

L'imposta sostitutiva che si applica sui premi di produttività collettivi, com'era avvenuto per il 2023, è stata confermata al 5%, sempre per il solo 2024.

Stessa sorte per la detassazione degli straordinari e del lavoro not-



Peso: 1-5%, 5-45%

turno nel comparto turistico. La legge di Bilancio ha rinnovato fino a giugno 2024 la misura già prevista dal decreto Lavoro (Dl 48/2023) per il periodo 1° giugno - 21 settembre 2023, estendendo la platea dei destinatari ai lavoratori degli esercizi di somministrazione e ristorazione, che si aggiungono ai dipendenti impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale. L'incentivo consiste nel riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, esente da tasse e contributi, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte dal datore per le prestazioni di lavoro notturno o straordinario festivo.

Passando ai fringe benefit, sono nuovamente cambiate le soglie di non imponibilità, per il solo anno in corso.

È possibile detassare e decontribuire le liberalità (ad esempio l'auto a uso promiscuo, l'alloggio aziendale, i buoni acquisto, i buoni benzina e così via) erogate dai datori di lavoro ai dipendenti, previa informativa alla Rsu - dove presente - fino a 2mila euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico.

Le altre disposizioni

Anche il taglio del cuneo contributivo è stato rifinanziato solo per il 2024. Dalla quota di contributi a carico dei lavoratori (circa il 9% della retribuzione imponibile) saranno scontati 7 punti percentuali per i lavoratori con retribuzione fino a 25mila euro lordi e 6 punti percentuali per chi guadagna da 25mila a 35mila euro lordi. La tredicesima è esclusa dal beneficio.

Si applica per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la già citata decontribuzione (nel limite annuale di 3mila euro) per le lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

È riservato al 2024 anche l'incremento sino all'80% dell'indennità per il secondo mese di congedo parentale facoltativo. Dal 2025 l'indennità scenderà al 60%, pur restando indennizzato all'80% il primo mese di congedo. I successivi mesi rimangono indennizzati al 30 per cento.

Anche nel campo degli incentivi i

datori di lavoro sono alle prese con misure a tempo. La nuova super-decontribuzione del 120% del costo del lavoro sull'incremento occupazionale, introdotta dal Dlgs 216/2023 è limitata al 2024 per chi assume lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Più circoscritta la portata della proroga della decontribuzione Sud, che al momento è autorizzata fino al 30 giugno 2024.

Il quadro appena tracciato, fatto di regole in continuo cambiamento e dal carattere temporaneo, rende difficile l'adozione di strategie di medio o lungo periodo da parte delle aziende e rischia di disorientare i lavoratori nella gestione dei propri bilanci familiari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fringe benefit e premi di produttività trovano agevolazioni più elevate ma solo fino a dicembre

Le novità per gli stipendi

Contributi/1: taglio del cuneo

Ai dipendenti con retribuzione lorda fino a 25mila euro annui spetta una riduzione del 7% dei contributi a loro carico (rispetto all'aliquota del 9%). Chi guadagna fino a 35mila euro, ha diritto a una riduzione del 6% dei contributi a suo carico. Il risparmio massimo è di circa 100 euro al mese.

Contributi/2: bonus madri

Il taglio dei contributi a carico del lavoratore è integrale (con un tetto di 3mila euro annui) per le lavoratrici a tempo indeterminato e madri di due figli, nel 2024 (fino ai 10 anni del minore), e per le madri di tre o più figli, dal 2024 al 2026 (fino ai 18 anni del minore). Il risparmio massimo è di 250 euro al mese.

Contributi/3: sconto al Sud

Fino al 30 giugno 2024, è prorogata la decontribuzione Sud, ovvero l'esonero del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro per le aziende che assumono personale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Fringe benefit

Sempre per il 2024, nuove soglie di non imponibilità dei fringe benefit, i beni e i servizi che possono essere riconosciuti dal datore ai lavoratori (come ad esempio i buoni acquisto). Il limite aumenta da 258,23 euro a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico e a mille euro per gli altri lavoratori.

Irpef: tre aliquote

La riforma dell'Irpef comporta il prelievo del 23% fino a 28mila euro di reddito; per il 2024, sono stati accorpati i primi due scaglioni. Il risparmio viene neutralizzato dalla rimodulazione delle detrazioni sopra i 50mila euro di reddito. Il risparmio massimo è di circa 22 euro mensili.

Irpef: premi di produttività

Resta al 5% (anziché al 10%), per il 2024, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali che si applica ai premi di produttività riconosciuti dai datori ai lavoratori. Sul premio in denaro, oltre all'imposta sostitutiva, si applicano anche i contributi (a carico del datore e del lavoratore).

Congedo parentale all'80%

Per il 2024, ai lavoratori che finiscono il periodo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023, saranno riconosciuti, in alternativa tra i genitori, due mesi di congedo parentale coperti da indennità all'80% della retribuzione, fino ai 6 anni del figlio. Dal 2025 il secondo mese sarà pagato al 60 per cento.

Turismo: bonus straordinari

Fino al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del turismo con reddito fino a 40mila euro, è riconosciuta una somma esentasse: il 15% delle retribuzioni lorde ottenute per il lavoro notturno e per gli straordinari dei giorni festivi.

I BENEFICIARI

14 mln
Taglio del cuneo

Per i dipendenti

È la platea dei dipendenti pubblici e privati che beneficia del taglio al cuneo contributivo

681mila
Decontribuzione

Madri di due o più figli

Le lavoratrici madri con due, tre o più figli che possono beneficiare della decontribuzione

352mila
Congedi parentali

Lavoratori e lavoratrici

Sono i fruitori dei congedi parentali nel 2022 (ultimo dato disponibile, fonte Inps).



Peso: 1-5%, 5-45%

DETRAZIONE DEL 75%

**Bonus barriere,
l'acconto nei tempi
evita la stretta
sui cantieri aperti**

Il decreto "salva-spese" 212/23 approvato in prima lettura alla Camera, si avvia alla conversione in legge senza modifiche. Sul bonus barriere resta la stretta: per le spese sostenute dal 30 dicembre scorso l'agevolazione del 75% viene negata per il cambio degli infissi o il rifacimento dei servizi

igienici. Lavori che si possono "salvare" solo se è stato versato un acconto entro il 29 dicembre.

Aquaro e Dell'Oste — a pag. 6

Bonus barriere al 75%, solo l'acconto nei tempi salva il cambio infissi

Dopo l'ok del Parlamento. Senza modifiche al decreto 212/23 resta la stretta. La firma del contratto entro fine 2023 non basta a prenotare il vecchio sconto

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Intorno al bonus barriere del 75% è stato eretto un muro. Un muro di requisiti e vincoli, costruito dal decreto legge "salva-spese" (212/23) e rimasto intatto anche dopo il voto della Camera sulla legge di conversione. Il provvedimento è ora atteso al Senato, dove l'ok definitivo è in calendario il 20 febbraio.

Chiusa l'epoca del superbonus al 110%, si chiude anche quella del bonus a largo raggio per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

La stretta sui lavori

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, l'agevolazione al 75% viene limitata agli interventi riguardanti scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Niente più cambio degli infissi o rifacimento dei servizi igienici: due delle opere per le quali il bonus era stato più usato negli ultimi mesi, sull'onda di un tam-tam pubblicitario fortissimo. Dalla stessa data non sono più incentivati neppure gli interventi

di automazione degli impianti e serve l'asseverazione di un tecnico che certifichi il rispetto dei requisiti fissati dal Dm 236 del 1989. L'asseverazione, peraltro, in molti casi era già richiesta da Caf e commercialisti prima di mettere il visto sull'agevolazione.

Secondo le elaborazioni del Caf Acli sulle dichiarazioni reddituali presentate nel 2023, la spesa media agevolata è di 6.406 euro - contando condomini e singoli proprietari - con una rata annua di bonus di 961 euro.

Lo stop alle cessioni

Per le spese sostenute dal 1° gennaio di quest'anno, viene ridotta a pochissimi casi la possibilità di sfruttare l'agevolazione tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura, prima ammessi senza vincoli (da qui le tante offerte per «rifare il bagno» o «cambiare le finestre» con sconto del 75%).

Di fatto, gli unici a poter ancora trasferire il credito sono i condomini a prevalente destinazione residenziale e le persone fisiche che rispettano certi requisiti. In particolare, per interventi su villette e singoli appartamenti, la chance è concessa solo a chi

è proprietario dell'immobile (o ha un diritto reale di godimento), ha adibito la casa ad abitazione principale e ha un reddito di riferimento familiare - calcolato con il quoziente ideato per il superbonus - non superiore a 15 mila euro (il reddito è però irrilevante se in famiglia c'è una persona con disabilità accertata ex lege 104/1992).

Il Parlamento non è riuscito ad allentare la stretta, ma resta agli atti un ordine del giorno (a prima firma Guerino Testa, Fdi, relatore del provvedimento) che impegna il Governo a «tutelare maggiormente» le famiglie dove c'è un disabile grave accertato.

Per le persone fisiche e gli amministratori di condominio la spesa si



Peso: 1-3%, 6-43%

considera sempre “sostenuta” al momento di effettuazione del bonifico parlante. Sono penalizzate le imprese – che pure possono avere il bonus barriere – per le quali la spesa si considera sostenuta in base al criterio di competenza (ultimazione dei lavori).

Qualche scappatoia

Sfumata la speranza di un correttivo da parte del Parlamento, tanti proprietari di casa si trovano oggi a capire che fine faranno i lavori che avevano già avviato o programmato, ma non ancora concluso.

Il decreto “salva-spese” prevede un regime cuscinetto, che però per molti contribuenti si rivelerà piuttosto scomodo.

A fare da spartiacque è il momento in cui la singola persona fisica o l'amministratore di condominio (per le opere su parti comuni) ha prenotato la vecchia – e più generosa – versione

del bonus barriere. Chi ha presentato il titolo abilitativo per i lavori entro il 29 dicembre 2023 non ha problemi: continuerà a usare l'agevolazione come se il decreto “salva-spese” non fosse mai arrivato.

Diversi interventi agevolati, però, ricadono nell'attività edilizia libera, come tipicamente succede con il cambio delle finestre o, in molti Comuni, con il rifacimento del bagno. Se il titolo abilitativo non è richiesto, occorrerà aver comunque iniziato i lavori. Il punto è che non sarà facile dimostrare la partenza del cantiere nei termini, a meno di non aver presentato documenti come la denuncia d'inizio lavori alla Asl. La scappatoia prevista dal decreto è aver stipulato con il fornitore un accordo vincolante e aver versato un acconto entro il 29 dicembre. Resta scoperto, perciò, chi ha firmato un contratto confidando nel bo-

nus al 75%, ma non ha pagato entro i termini. Se poi l'intesa con il fornitore prevedeva anche lo sconto in fattura, oggi è inattuabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-3%,6-43%

Il presente documento non è riproducibile, è ad uso esclusivo del committente e non è divulgabile a terzi.

565-001-001

In sintesi

1

I VECCHI LAVORI

Bonus a perimetro ampio fino al 29 dicembre 2023

- Per le spese sostenute entro il 29 dicembre dell'anno scorso vale la versione del bonus barriere precedente al Dl "salva-spese".
- Il bonus è perciò ammesso su un catalogo esteso di lavori (tra cui la sostituzione di finiture come porte e infissi esterni o il rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici come servizi igienici o ascensori) e con possibilità per tutti di fare cessione del credito e sconto in fattura.
- Per privati e condomini la spesa si considera sostenuta nel giorno di effettuazione del bonifico. Per le imprese si segue il criterio di competenza (fine lavori).

2

LA PRENOTAZIONE

Serve un titolo abilitativo o un contratto con acconto

- Anche per spese sostenute dal 30 dicembre 2023 in avanti, mantiene le vecchie regole (vedi punto 1) chi entro il 29 dicembre ha presentato il titolo abilitativo per l'avvio dei lavori (ad esempio, la Cia).
- Se il titolo abilitativo non è richiesto, occorre comunque aver avviato l'intervento. O, in alternativa, aver stipulato un accordo vincolante per la fornitura dei beni e aver pagato un acconto (o anche l'intero importo per quanto il decreto non lo dica).
- La sola stipula dell'accordo, senza acconti, non evita di ricadere nell'applicazione delle nuove regole più restrittive.

3

I NUOVI LAVORI

Senza prenotazione scatta la stretta

- Chi non ha prenotato la vecchia versione del bonus barriere (vedi punto 2), per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 subisce la stretta ai lavori agevolati, ora limitati a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Inoltre, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 cessione e sconto in fattura sono limitati ai condomini a prevalenza residenziale e alle persone fisiche con particolari requisiti (vedi l'articolo).
- Ad esempio, in un condominio a uffici l'installazione dell'ascensore è agevolata ma senza cessione.

4


LE ALTERNATIVE

Bonus ristrutturazioni e superbonus trainato

- Il bonus barriere del 75% si recupera sempre in 5 anni, è agevolazione Irpef e Ires, e si applica su tutti gli edifici (anche non abitativi).
- In alternativa, nel 2024 resta in vigore il bonus ristrutturazioni del 50% (solo su edifici abitativi o ad uso promiscuo), che si recupera in 10 anni, e il superbonus per lavori di abbattimento delle barriere trainati sia dagli interventi "eco" sia antisismici: vale il 70% nel 2024 e il 65% nel 2025, e si recupera in 4 anni.
- Per entrambe queste alternative, la cessione è limitata ai soli lavori già avviati o prenotati entro il 16 febbraio 2023.

I tre sconti possibili

Le agevolazioni nel 2024 per l'abbattimento delle barriere architettoniche



(*) Spesa per unità in edifici con più di 8 unità. (**) Spesa per unità in edifici da 2 a 8 unità. (***) In edifici monofamiliari o singole unità immobiliari



Peso:1-3%,6-43%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

565-001-001

PROFESSIONI

Sanzioni leggere per gli obblighi antiriciclaggio

Si basa su «programmi di clemenza» la strategia del Governo per alleggerire le sanzioni ai professionisti in materia di antiriciclaggio. Il boom di segnalazioni dei notai.

Valeria Uva — a pag. 10

Antiriciclaggio, sanzioni soft I notai trainano le segnalazioni

Le semplificazioni. Dal tavolo del Mef in arrivo una riduzione degli importi in caso di adempimento spontaneo o per chi rimedia alle violazioni già contestate. Nel 2023 circa il 2% in più di alert dai professionisti

Valeria Uva

Il Governo promette «clemenza» ai liberi professionisti sulla normativa antiriciclaggio. È questo il primo, importante, risultato che dovrebbe arrivare a breve dal tavolo tecnico varato in autunno al Mef e coordinato dalla sottosegretaria Sandra Savino.

Dopo aver raccolto i contributi di tutte le categorie (notai, commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro), ora al ministero sono al lavoro per verificare gli spazi di intervento e semplificare le procedure di adeguata verifica delle clientela. Ma l'obiettivo, richiesto da tutte le categorie professionali, è anche quello di razionalizzare il carico di sanzioni che grava sui professionisti per le violazioni al decreto 231/2007: oggi si va da un minimo di 2mila euro per chi viola gli obblighi di adeguata verifica e conservazione fino a un massimo di 50mila nei casi più gravi e ripetuti di mancate segnalazioni. Importi che il Cndcec nel documento inviato al Mef non esita a definire «sproporzionati rispetto alle dimensioni degli studi e all'effettivo contributo». Sulla stessa scia anche il Consiglio nazionale forense che chiede una rimodulazione delle sanzioni da collegare «al fatturato o ai compensi per i professionisti».

A indicare la direzione è la stessa sottosegretaria Savino: «Stiamo valutando l'introduzione di programmi di clemenza antiriciclaggio, dobbiamo

verificarne la fattibilità con il supporto anche degli esperti della Guardia di finanza». L'obiettivo è valorizzare – e premiare – chi si mette in regola con gli obblighi antiriciclaggio, dopo una prima «contestazione».

Due le ipotesi sullo sfondo: una «clemenza» di tipo riparatorio, in fase di applicazione della sanzione, e una che scatterebbe con l'adeguamento spontaneo del professionista dopo una prima contestazione (come già avviene, ad esempio per il Fisco). In questo caso, secondo indiscrezioni, si potrebbe arrivare persino a un esonero dalla sanzione per chi si mette subito completamente in regola. Un meccanismo, quello dell'adeguamento spontaneo o della diffida accertativa, invocato sia dal Consiglio nazionale dei commercialisti sia da quello forense per favorire la compliance antiriciclaggio e ridurre lo spettro delle sanzioni.

Se le verifiche di fattibilità in corso al Mef avranno esito positivo, i tempi saranno brevi: «Questo approccio non richiede modifiche alla normativa antiriciclaggio», aggiunge Savino che punta ad aggiornare la maxicircolare sui controlli (la n. 56499/2022 del Tesoro) e «introdurre così una best practice».

Ma i professionisti chiedono di intervenire anche sulla norma primaria, il decreto 231, per ritoccare l'apparato

sanzionatorio. Per i notai, ad esempio, l'occasione potrebbe essere il recepimento del prossimo pacchetto europeo *Anti money laundering*. I commercialisti hanno sollecitato al Mef la riduzione degli importi minimi e massimi in caso di violazioni gravi e ripetute. Mentre per gli avvocati è importante ampliare l'accesso all'oblazione e alle riduzioni di importo che il professionista può chiedere dopo il decreto sanzionatorio.

Le statistiche

Intanto cresce, anche se lentamente, il contributo dei professionisti nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Il progresso è ascrivibile quasi tutto ai notai che nel 2023, come segnala il bollettino della Uif (l'Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia) hanno potenziato le segnalazioni di operazioni sospette (Sos), facendo registrare un incremento del 45% rispet-



Peso: 1-2%, 10-41%

to al 2022 e da soli valgono il 5% delle segnalazioni, lasciando lo 0,38% alle altre categorie (si vedano i dati a fianco). Secondo il consigliere del Notariato che coordina la commissione antiriciclaggio, Vincenzo Gunnella, «ogni anno i nostri numeri sono in crescita grazie a linee guida fornite alla categoria, dialoghi con le istituzioni, implementazione di piattaforme tecnologiche, corsi di formazione».

Certo le 8mila Sos arrivate dai professionisti (+1,73% sul 2022) sono poca cosa sulle oltre 150mila arrivate nel 2023 (peraltro in calo complessivamente rispetto all'anno prima). La parte del leone continuano a farla banche e Poste che seguono un maggior nu-

mero di movimenti finanziari e hanno ormai alert automatizzati.

«Non bisogna concentrarsi solo sul dato statistico – avverte Gabriella Viggiano, consigliera Cndcec con delega all'antiriciclaggio – ma elevare la qualità delle segnalazioni, procedendo a effettuarle solo quando ricorrono elementi oggettivi e soggettivi che rendono ragionevole il sospetto».

Un'ulteriore contributo potrebbe arrivare poi dalle tecnologie: con il Dl 145/2023 si è data agli Ordini la facoltà di istituire proprie banche dati antiriciclaggio delle quali possono avvalersi gli iscritti per valutare le operazioni sospette.

Il contributo delle categorie

Segnalazioni di operazioni sospette per anno, per professione di provenienza e importi nel 2023. Importi in milioni

	2022	%	2023	%	IMPORTO ESEGUITE	IMPORTO NON ESEGUITE
Notai	5.304	3,41	7.721	5,13	4.450,4	464,5
Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro	166	0,11	207	0,14	127,9	0,9
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	44	0,03	42	0,03	86,7	0
Avvocati	23	0,01	24	0,02	25,5	37,4
Società di revisione e revisori legali	80	0,05	73	0,05	166,5	168,8
Altri soggetti esercenti attività professionale	50	0,03	23	0,02	4,2	0
Totale professionisti	5.667	3,65	8.090	5,38	4.861,2	671,6
Altri soggetti	149.759	96,35	142.328	94,62	41.452,4	4.569,4
TOTALE	155.426	100,0	150.418	100,0	46.313,6	5.241,0

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Uif Banca d'Italia

+45%

DAI NOTAI
Incremento di segnalazioni in un anno compiute da questi professionisti

Il quadro.

Dai professionisti è arrivato il 5,38% delle segnalazioni di operazioni sospette nel 2023



Peso:1-2%,10-41%

Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

Imu e Tari, allargato il ravvedimento

Telefisco 2024

Rimedio per l'omessa
dichiarazione anche oltre
90 giorni dalla scadenza

Via libera al ravvedimento per l'omessa dichiarazione dell'Imu, della Tari e degli altri tributi locali anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. In questo settore, infatti, non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse, perciò la regolarizzazione dell'omissione dichiarativa segue le regole generali del ravvedimento operoso (che non hanno limiti di tempo). È una delle risposte fornite

dal ministero dell'Economia e delle finanze in occasione di Telefisco 2024. I quesiti sono pubblicati e commentati oggi per la prima volta. Altre risposte riguardano gli oneri accessori nella riscossione coattiva e l'imposta di soggiorno, in particolare gli obblighi della struttura ricettiva per il tributo non versato dai turisti.

Luigi Lovecchio — a pag. 19

Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni

Adempimenti

Non esiste alcuna previsione
che qualifichi come omesse
le trasmissioni tardive

L'articolo 2, comma 7
del Dpr 322/1998 non
si applica al prelievo locale

Luigi Lovecchio

Il ravvedimento per omessa dichiarazione nei tributi locali può essere effettuato anche oltre il termine breve di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Questo perché nel comparto in esame non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell'omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa l'importante e condivisibile precisazione offerta dal Di-

partimento delle politiche fiscali del Mef in risposta a un quesito di Telefisco 2024, che pubblichiamo oggi.

In tema di ravvedimento, si ricorda che l'interpretazione tradizionale dell'agenzia delle Entrate è che la



norma dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, sarebbe l'unica ipotesi di regolarizzazione in caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione. Una volta superato tale limite temporale, dunque, l'omissione in esame non sarebbe più ravvedibile. A ben vedere, però, tale conclusione appare suffragata non tanto dal testo dell'articolo 13, quanto dalla specifica disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente della quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse.

Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90

giorni. Nell'articolo 13 in esame, infatti, si legge chiaramente che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni.

Va inoltre segnalato che nella circolare n. 184 del 1998, emanata a com-

mento delle modifiche della riforma del regime sanzionatorio del 1997, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, analoga a quella delle Entrate, nella parte riferita alla Tarsu si esprime parere favorevole alla ravvedibilità dell'omessa dichiarazione entro l'anno, che all'epoca era il termine ultimo per il ravvedimento.

In sostanza, da un esame di carattere sistematico, sembra potersi escludere che l'omissione della dichiarazione possa essere sanata solo entro 90 giorni dalla scadenza, ben potendo rientrare nella disciplina riferita alla generalità delle violazioni.

Le Finanze condividono questa lettura e affermano pertanto che se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (articolo 13, lettera c, Dlgs 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento.

A suffragare questa lettura, concorrono peraltro ulteriori considerazioni di principio. Va infatti evidenziato che nei principali tributi comunali le informazioni rilevanti sono contenute in banche dati disponibili alle amministrazioni locali (ad esempio quella catastale o quella alimentata dal Modello Unico Informatico che

accompagna gli atti di trasferimento degli immobili). Ne consegue che sono pochi i casi in cui la dichiarazione contiene davvero dati e notizie essenziali per le verifiche tributarie. Nel caso poi della richiesta di agevolazioni (ad esempio esenzione per produzione di rifiuti speciali), l'orientamento sinora prevalente della Cassazione è il seguente: in assenza di tempestiva dichiarazione, il beneficio non compete. In pratica, nella materia delle agevolazioni, l'omessa presentazione della denuncia nei termini viene considerata, di regola, non sanabile.

In sintesi, la pretesa di applicare il termine ristretto di 90 giorni per regolarizzare le omissioni dichiarative appare, nel comparto dei tributi locali, davvero irragionevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia e finanze

Pubblichiamo per la prima volta le risposte del ministero dell'Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2024.

In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia tributaria, in tema di tributi locali dal dipartimento delle Finanze e in tema di anticirclaggio dal dipartimento del Tesoro.

Processo tributario



1 Testimonianza scritta: quale modello usare

In attesa che venga predisposto il modello della testimonianza scritta previsto dal decreto sulla riforma del contenzioso e considerando che tale previsione è già attualmente in vigore in forza della legge 130/2022, è possibile utilizzare il modello previsto dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni attuative o ci sono altre disposizioni cui devono attenersi i giudici e le parti?

Il comma 4 dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. a), del Dlgs. 220/2023, ha modificato la disciplina relativa alla testimonianza scritta, prevedendo che «la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica». In attesa della pubblicazione del modello sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria, il richiamo della norma alle forme previste dall'articolo 257-bis del Codice di procedura civile e il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, comportano l'estensione al processo tributario degli stessi adempimenti e obblighi previsti nel processo civile.

Pertanto, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza in argomento, si ritiene

che il modello previsto dal codice di procedura civile sia utilizzabile anche in processo tributario. Ovviamente, allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

2 La produzione di prove in appello

Il nuovo articolo 58 del Dlgs 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, salvo specifiche deroghe. Tale previsione è in vigore dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta» del relativo decreto. Come si dovrà comportare il difensore, nell'ipotesi in cui non abbia prodotto legittimamente (stante la norma attualmente in vigore) determinati documenti nel corso del primo grado, se la proposizione dell'appello è successiva all'entrata in vigore di tale nuova disposizione?

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1991, così come modificato dall'articolo art. 1, comma 1, lett. bb), Dlgs. 220/2023, prevede che: «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti». La norma prosegue, affermando la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

Pertanto, anche nel caso prospettato, rientra nella esclusiva cognizione del collegio verificare la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado.

3 Lettura del dispositivo e decorso dei termini

Il nuovo articolo 35 del Dlgs 546/92 prevede l'obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni. Il termine per il deposito della sentenza/motivazioni può ritenersi di 30 giorni, come disciplinato dalle regole

general? In tale contesto è corretto ritenere che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della successiva impugnazione la data di lettura del dispositivo sia ininfluente?

Il termine per il deposito della sentenza è disciplinato dall'articolo 37 del Dlgs 546/1992, in cui si stabilisce che la sentenza è pubblicata «mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione».

La disciplina dell'impugnazione della sentenza, invece, è contenuta nell'articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Alla luce del quadro normativo sopradescritto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la data di lettura del dispositivo è ininfluente.

4 Sospensiva e dispositivo

Quali sono le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica tempestivamente il dispositivo della udienza di sospensiva?

Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di sospensione (art. 47 del Dlgs 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possa configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

5 Dispositivo e termine dei 7 giorni

Quali sono in futuro le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica entro 7 giorni il dispositivo della udienza di merito dal momento che tale

termine sembrerebbe perentorio?

Le norme contenute nell'art. 35 del Dlgs 546/1992, relative alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di merito non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

6 Ricorso telematico in scadenza di sabato

Si applica anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la regola secondo cui se la scadenza del ricorso è di sabato, essa è automaticamente prorogata al giorno successivo non festivo

L'articolo 155 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario mediante il rinvio generale di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, statuisce che «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo».

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

La disciplina processuale tributaria non esclude che le notifiche telematiche degli atti processuali possano usufruire della proroga prevista per il termine che cade in un giorno festivo o di sabato. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass., 31 maggio 2016, n. 11269, più recentemente Cass., 9 gennaio 2024, n. 740), si ritiene che si applichi anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la proroga al giorno successivo non festivo, qualora la scadenza cada nella giornata di sabato.

7 La sentenza semplificata

La nuova norma sulla sentenza semplificata, stante

Per le principali imposte comunali, i dati rilevanti ai fini dei controlli sono già presenti nei database



Il presente documento non è riproducibile, e' ad uso esclusivo del committente e non e' divulgabile a terzi.

Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia e finanze

la sua collocazione nel nuovo articolo 47-ter relativo alla domanda di sospensione, consente al giudice tale facoltà solo per i procedimenti ove vi sia una richiesta di sospensione, o si tratta di una facoltà estesa a qualunque giudizio? È applicabile per le sospensive chieste in grado di appello, non essendovi uno specifico richiamo in tal senso?

Non si formula risposta al quesito poiché attiene alla funzione giurisdizionale e, pertanto, rientra nella cognizione esclusiva del giudice tributario.

Tributi locali



8

Imposta di soggiorno non versata all'hotel

Nella risposta a numero 3/2022 dell'agenzia delle Entrate, è stato affermato che la tassa di soggiorno va inserita eventualmente nei corrispettivi con il codice di esclusione in base all'articolo 15, comma 1 n. 3, del Dpr 633/72 nel presupposto che si tratti di una somma anticipata «in nome e per conto del turista» il quale è il responsabile di imposta. Da tale presupposto, nell'ipotesi in cui il turista non corrisponda all'albergo l'imposta di soggiorno, come dovrà comportarsi l'albergo nella dichiarazione periodica e nel versamento? È sufficiente presentare un'istanza al comune indicando gli estremi del turista inadempiente?

Si ritiene, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, che l'imposta di soggiorno debba essere richiesta al gestore della struttura ricettiva in quanto responsabile del versamento dell'imposta. Ed invero, la Corte dei Conti Sez. giur. per la regione Lombardia nella sentenza n. 159 del 2021 ha statuito che: «con la riforma introdotta dall'articolo 180 del D.L. n. 34 del 2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato l'importo corrispondente.

Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, D. Lgs. n. 474 del 1997». Si deve, altresì, aggiungere che la stessa statuizione è stata confermata dalla Sez. giur. per la regione Emilia-Romagna nella sentenza n. 27 del 2022.

9

Oneri della riscossione coattiva

Il decreto 14 aprile 2023 del ministero dell'Economia e - relativo all'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti

locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore - rimbalzo, all'articolo 7, il rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. In particolare, l'articolo in questione, dispone che «oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione». Il successivo comma 2, precisa che «per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». Nel caso in cui il Comune (o il concessionario della riscossione iscritto all'albo disciplinato dall'articolo 53, del Dlgs 446/1997) svolga direttamente la riscossione coattiva, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale, ad esempio, di euro 2.500, è possibile richiedere oltre alle spese di cui alla tabella A (euro 57) anche quelle relative alla tabella B (899 euro, a valori medi da Dm 147/2022)?

Per quanto concerne l'individuazione delle misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso, occorre fare riferimento all'art. 5 del Decreto 14 aprile 2023, il quale rinvia alla Tabella A allegata al Decreto in discorso, i cui valori rimborsano tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attività di riscossione cautelari ed esecutive.

Nel caso in cui per recuperare il credito sia necessario porre in essere ulteriori attività, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva e individuata dalla tabella B allegata al medesimo Decreto, al Comune o al soggetto affidatario che gestisce la riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le suddette attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

Per quanto concerne i tributi locali, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 474 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 474 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 474 del 1997.

vedere, però, tale conclusione si applica solo ai tributi erariali alla luce dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente del quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse. Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni, mentre nell'articolo 13 si legge chiaramente, per l'appunto, che le violazioni regolari e sanzionate nelle varie scadenze di legge, ad esempio entro la dichiarazione successiva (lettera b) del medesimo articolo 13), possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni. Si è quindi della convinzione che nei tributi locali sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole orarie. Vale segnalare infine che nella circolare del Mef n. 184 del 1998, mentre nella parte I ci si prende una posizione restrittiva, nella parte riferita alla Tarso ci si esprime nel senso della ravvedibilità dell'omessa dichiarazione entro l'anno, che all'epoca era il termine ultimo per il ravvedimento.

Si condivide l'interpretazione proprio perché per i tributi locali non esiste un discrimine tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa. Sicil ravvedimento viene effettuato entro 90 giorni si applica l'art. 13, comma 1, lett. c) oppure le altre ipotesi previste dalle lett. precedenti in quanto applicabili.

In materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione. Invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l'art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 474 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 474 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 474 del 1997.

Antiriciclaggio

Il registro dei titolari effettivi previsto dall'articolo 21 del

decreto legislativo 231 del 2007 è stato reso operativo attraverso l'emanazione a cura del ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'ultimo decreto previsto (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 9 ottobre 2023) che impone alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del Codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (Dpr 361/2000), di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. Oltre alla sanzione per l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, che è punita con la medesima sanzione stabilita dall'articolo 2630 del Codice civile, sono previsti altri tipi di violazioni in caso di dichiarazioni mendaci e quali sono i poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci degli associati e degli eventuali beneficiari?

Al sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante auto-dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.D.A.).

Ne deriva che, in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 76 del T.U.D.A. Invero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f), del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, la comunicazione avente ad oggetto i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva, deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del T.U.D.A., di responsabilità e consapevolezza in ordine alle suddette informazioni.

Con riguardo allo specifico quesito circa eventuali poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le informazioni sulla titolarità effettiva inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del codice civile), sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo individuato anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Quora, poi, permangono dubbi in ordine alla titolarità effettiva, gli amministratori acquisiscono le informazioni richiedendole espressamente ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

Secondo quanto dispone lo stesso comma 3 dell'articolo 22, l'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio di fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesecutibile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Inoltre, ove compatibili, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del TUF, 74 e 77 del CAP e 234-ter del codice civile.

12

Differmità titolare effettivo

L'articolo 21, lettera e-bis), del Dlgs 231/2007 prevede che i soggetti obbligati segnalino al Registro dei titolari effettivi le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro e le informazioni relative alla titolarità effettiva, acquisite dai soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela. Qual è il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto di tale obbligo, come deve essere effettuato ed entro quale termine? Inoltre, chi è obbligato a fare tale segnalazione? Tra i soggetti obbligati devono essere considerate anche pubbliche amministrazioni, società pubbliche? Quali sono le eventuali sanzioni?

Rispetto all'ipotesi di differmità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi, il relativo obbligo di segnalazione è disciplinato dall'articolo 21, comma 5, lett. e-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, giova innanzitutto rinviare alle specifiche FAQ nn. 13.14, pubblicate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sui rispettivi siti internet istituzionali.

Tanto premesso, si evidenzia che le modalità per la segnalazione di cui sopra sono disciplinate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55, che all'articolo 6, comma 5, prevede che i soggetti obbligati accreditati segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali differmità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 56 e 59 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni così acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso al Registro, secondo le modalità indicate nelle convenzioni sottoscritte dalle stesse autorità con Unioncamere e Infocamerale, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Si precisa che sono tenuti alla segnalazione i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela.

Inoltre, si segnala che ai sensi del successivo comma 6 dell'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, le suddette segnalazioni sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U.D.A. con le conseguenti sanzioni previste dalla legge in caso autodichiarazioni mendaci.

13

Enti sportivi

Nel caso di enti, associazioni o società sportive dotate di personalità giuridica (le federazioni sportive nazionali/discipline sportive associate/enti promozione sportiva, le società sportive dilettantistiche nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del

terzo settore con personalità giuridica di diritto privata) acquisita diversamente dalle procedure previste dal Dpr 361/2000 è comunque necessaria l'iscrizione al registro dei titolari effettivi?

Si rinvia all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prescrive l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva in capo alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

14

La qualifica di Pep e i familiari

Le linee guida del Cndcec prevecono che la qualifica di Pep (persona politicamente esposta) acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto. Ad esempio: 1. A è socio di affari di B che è Pep. A è Pep, ma i suoi familiari non lo sono. 2. A è Pep; suo padre B è Pep. I soci di B (padre di A) non sono Pep.

È condivisibile tale interpretazione in sede di ispezione anche per altri soggetti obbligati?

Premesso che le linee guida degli organismi di autoregolamentazione sono da intendersi a esclusivo supporto degli iscritti, il decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) definisce all'articolo 1, comma 2, lettera dd) le persone politicamente esposte (PEP) quali «le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». Tale definizione generale è poi declinata, in concreto, mediante un elenco dettagliato di PEPs.

Il disposto normativo, inoltre, prosegue precisando che «sono familiari di persona politicamente esposta i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili». Inoltre «sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta».

LE ALTRE RISPOSTE

Online su NT+ Fisco tutti i quesiti di TeleFisco Oltre alle risposte del ministero dell'Economia pubblicate in queste pagine, in occasione di TeleFisco hanno dato chiarimenti ufficiali l'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza. Tutti i quesiti sono liberamente consultabili online su: ntlplusfisco. isole24ore.com



Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia e finanze

Pubblichiamo per la prima volta le risposte del ministero dell'Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2024.

In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia tributaria, in tema di tributi locali dal dipartimento delle Finanze e in tema di antiriciclaggio dal dipartimento del Tesoro.

1

Testimonianza scritta: quale modello usare

In attesa che venga predisposto il modello della testimonianza scritta previsto dal decreto sulla riforma del contenzioso e considerando che tale previsione è già attualmente in vigore in forza della legge 130/2022, è possibile utilizzare il modello previsto dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni attuative o ci sono altre disposizioni cui devono attenersi i giudici e le parti?

Il comma 4 dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992, introdotto con l'articolo 1, comma 1, lett. a), del Dlgs. 220/2023, ha modificato la disciplina relativa alla testimonianza scritta, prevedendo che «la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica». In attesa della pubblicazione del modello sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria, il richiamo della norma alle forme previste dall'articolo 257-bis del Codice di procedura civile e il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, comportano l'estensione al processo tributario degli stessi adempimenti e obblighi previsti nel processo civile.

Pertanto, fino a quando non verrà adottato il decreto ministeriale contenente il modello di testimonianza in argomento, si ritiene

che il modello previsto dal codice di procedura civile sia utilizzabile anche nel processo tributario. Ovviamente, allo stesso dovranno essere apportate le necessarie modifiche quali, ad esempio, i riferimenti della Corte di Giustizia tributaria adita presso cui è stata ammessa la prova testimoniale da parte del giudice tributario.

2

La produzione di prove in appello

Il nuovo articolo 58 del Dlgs 546/1992 esclude la produzione di nuove prove in appello, salvo specifiche deroghe. Tale previsione è in vigore dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta» del relativo decreto. Come si dovrà comportare il difensore, nell'ipotesi in cui non abbia prodotto legittimamente (stante la norma attualmente in vigore) determinati documenti nel corso del primo grado, se la proposizione dell'appello è successiva all'entrata in vigore di tale nuova disposizione?

Il primo periodo del primo comma dell'articolo 58 del Dlgs 546/1991, così come modificato dall'articolo art. 1, comma 1, lett. bb), Dlgs. 220/2023, prevede che: «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti». La norma prosegue, affermando la possibilità di ammissione di documenti nuovi, nel caso in cui «il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

Pertanto, anche nel caso prospettato, rientra nella esclusiva cognizione del collegio verificare la possibilità di ammettere i documenti non prodotti dinanzi al giudice di primo grado.

3

Letture del dispositivo e decorso dei termini

Il nuovo articolo 35 del Dlgs 546/92 prevede l'obbligo del collegio di dare lettura immediata del dispositivo ovvero, in caso di riserva, di comunicarlo nel termine perentorio di 7 giorni. Il termine per il deposito della sentenza/motivazioni può ritenersi di 30 giorni, come disciplinato dalle regole

generali? In tale contesto è corretto ritenere che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della successiva impugnazione la data di lettura del dispositivo sia ininfluente?

Il termine per il deposito della sentenza è disciplinato dall'articolo 37 del Dlgs 546/1992, in cui si stabilisce che la sentenza è pubblicata «mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione».

La disciplina dell'impugnazione della sentenza, invece, è contenuta nell'articolo 51 del Dlgs 546/1992 in cui si dispone che i termini decorrono dalla «notificazione ad istanza di parte» ovvero dalla pubblicazione della sentenza (cfr. art. 38, comma 3, del Dlgs 546/1992 e art. 327 del c.p.c.). Alla luce del quadro normativo sopradescritto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la data di lettura del dispositivo è ininfluente.

4

Sospensiva



e dispositivo

Quali sono le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica tempestivamente il dispositivo della udienza di sospensione?

Le norme inerenti alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di sospensione (art. 47 del Dlgs 546/1992) non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunicazioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

5

Dispositivo e termine dei 7 giorni

Quali sono in futuro le conseguenze processuali e/o disciplinari se il collegio non comunica entro 7 giorni il dispositivo della udienza di merito dal momento che tale

termine sembrerebbe perentorio?

Le norme contenute nell'art. 35 del Dlgs 546/1992, relative alle comunicazioni del dispositivo dell'udienza di merito non disciplinano eventuali conseguenze processuali derivanti dalla ritardata comunicazione dello stesso.

Per quanto riguarda i profili disciplinari, invece, è onere del Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado - che esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle corti aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti - valutare se eventuali ritardi delle comunica-

zioni del dispositivo in esame possano configurarsi una fattispecie che rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 15 del Dlgs 545/1992, in materia di sanzioni disciplinari.

6

Ricorso telematico in scadenza di sabato

Si applica anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la regola secondo cui se la scadenza del ricorso è di sabato, essa è automaticamente prorogata al giorno successivo non festivo

L'articolo 155 del codice di procedura civile, applicabile al processo tributario mediante il rinvio generale di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 546/1992, statuisce che «Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato».

La disciplina processuale tributaria non esclude che le notifiche telematiche degli atti processuali possano usufruire della proroga prevista per il termine che cade in un giorno festivo o di sabato. Pertanto, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass., 31 maggio 2016, n. 11269, più recentemente Cass., 9 gennaio 2024, n. 740), si ritiene che si applichi anche alla notifica telematica di un ricorso tributario la proroga al giorno successivo non festivo, qualora la scadenza cada nella giornata di sabato.

7

La sentenza semplificata

La nuova norma sulla sentenza semplificata, stante

la sua collocazione nel nuovo articolo 47-ter relativo alla domanda di sospensione, consente al giudice tale facoltà solo per i procedimenti ove vi sia una richiesta di sospensiva, o si tratta di una facoltà estesa a qualunque giudizio? È applicabile per le sospensive chieste in grado di appello, non essendovi uno specifico richiamo in tal senso?

Non si formula risposta al quesito poiché attiene alla funzione giurisdizionale e, pertanto, rientra nella cognizione esclusiva del giudice tributario.

8

Imposta di soggiorno non versata all'hotel

Nella risposta a interpello 3/2022 dell'agenzia delle Entrate, è stato affermato che la tassa di soggiorno va inserita eventualmente nei corrispettivi con il codice di esclusione in base all'articolo 15, comma 1 n. 3, del Dpr 633/72 nel presupposto che si tratti di una somma anticipata «in nome e per conto del turista» il quale è il responsabile di imposta. Da tale presupposto, nell'ipotesi in cui il turista non corrisponda all'albergatore l'imposta di soggiorno, come dovrà comportarsi l'albergatore nella dichiarazione periodica e nel versamento? È sufficiente presentare un'istanza al comune indicando gli estremi del turista inadempiente?

Si ritiene, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, che l'imposta di soggiorno debba essere richiesta al gestore



della struttura ricettiva in quanto responsabile del versamento dell'imposta. Ed invero, la Corte dei Conti Sez. giur. per la regione Lombardia nella sentenza n. 159 del 2021 ha statuito che: "con la riforma introdotta dall'articolo 180 del D.L. n. 34 del 2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d'imposta con diritto di rivalsa dell'imposta di soggiorno nei confronti del turista.

Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente.

Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell'imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, D. Lgs. n. 471 del 1997".

Si deve, altresì, aggiungere che la stessa statuizione è stata confermata dalla Sez. giur. per la regione Emilia-Romagna nella sentenza n. 27 del 2022.

9

Oneri della riscossione coattiva

Il decreto 14 aprile 2023 del ministero dell'Economia e - relativo all'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti

locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore - prevede, all'articolo 7, il rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. In particolare, l'articolo in questione, dispone che «oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il

rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione». Il successivo comma 2, precisa che «per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto». Nel caso in cui il Comune (o il concessionario della riscossione iscritto all'albo disciplinato dall'articolo 53, del Dlgs 446/1997) svolga direttamente la riscossione coattiva, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale, ad esempio, di euro 2.500, è possibile richiedere oltre alle spese di cui alla tabella A (euro 57) anche quelle relative alla tabella B (898 euro, a valori medi da Dm 147/2022)?

Per quanto concerne l'individuazione delle misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso, occorre fare riferimento all'art. 5 del Decreto 14 aprile 2023, il quale rinvia alla Tabella A allegata al Decreto in discorso, i cui valori rimborsano tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.

Nel caso in cui per recuperare il credito sia necessario porre in essere ulteriori attività, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva e individuate dalla tabella B allegata al medesimo Decreto, al Comune o al soggetto affidatario che gestisce la riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le suddette attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

10

Ravvedimento operoso

L'articolo 13 del Dlgs 472/1997, consente la regolarizzazione di qualsivoglia violazione anche omissiva, senza limiti di tempo, a condizione che non vi siano stati accertamenti. Secondo l'interpretazione tradizionale, l'unica modalità di regolarizzazione dell'omissione dichiarativa è quella di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni. A ben

vedere, però, tale conclusione si adatta solo ai tributi erariali, alla luce dell'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente del quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse. Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni, mentre nell'articolo 13 si legge chiaramente, per l'appunto, che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge, ad esempio entro la dichiarazione successiva (lettera b) del medesimo articolo 13), possono riguardare indifferenteemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le



violazioni, comprese le omesse dichiarazioni.

Si è quindi della convinzione che nei tributi locali sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole ordinarie.

Vale segnalare infine che nella circolare del Mef n. 184 del 1998, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, nella parte riferita alla Tarsu ci si esprime nel senso della ravvedibilità dell'omessa dichiarazione entro l'anno, che all'epoca era il termine ultimo per il ravvedimento.

Si condivide questa ricostruzione interpretativa?

Si condivide l'interpretazione proprio perché per i tributi locali non esiste un discrimine tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa.

Se il ravvedimento viene effettuato entro i 90 giorni si applica l'art. 13, comma 1, lett. c) oppure le altre ipotesi previste dalle lett. precedenti in quanto applicabili.

In materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l'omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l'art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997.

In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472 del 1997. In caso contrario, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'art. 13 in discorso, in quanto compatibili.

11

Registro titolari effettivi e violazioni

Il Registro dei titolari effettivi previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 231 del 2007 è stato reso operativo attraverso l'emanazione a cura del ministero delle Imprese e del made in Italy dell'ultimo decreto previsto (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 236 del 9 ottobre 2023) che impone alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del Codice civile) e alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (Dpr 361/2000), di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione. Oltre alla sanzione per l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo, che è punita con la medesima sanzione stabilita dall'articolo 2630 del Codice civile, sono previsti altri tipi di violazioni in caso di dichiarazioni mendaci e quali sono i poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci degli associati e degli eventuali beneficiari?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono resi mediante autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (TUDA).

Ne deriva che, in caso di dichiarazioni mendaci trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 76 del TUDA. Invero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f), del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, la comunicazione avente ad oggetto i dati e le informazioni sulla titolarità

effettiva, deve contenere la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle suddette sanzioni.

Con riguardo allo specifico quesito circa eventuali poteri degli amministratori delle società e degli enti e dei trustee in caso di mancata cooperazione dei soci, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le informazioni sulla titolarità effettiva inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo individuato anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Quora, poi, permangono dubbi in ordine alla titolarità effettiva, gli amministratori acquisiscono le informazioni richiedendole espressamente ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

Secondo quanto dispone lo stesso comma 3 dell'articolo 22, l'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio di fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Inoltre, ove compatibili, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del TUF, 74 e 77 del CAP e 2341-ter del codice civile.



12

Difformità titolare effettivo

L'articolo 21, lettera e-bis), del Dlgs 231/2007 prevede che i soggetti obbligati segnalino al Registro dei titolari effettivi le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela. Qual è il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto di tale obbligo, come deve essere effettuato ed entro quale termine? Inoltre, chi è obbligato a fare tale segnalazione? Tra i soggetti obbligati devono essere considerate anche pubbliche amministrazioni, società pubbliche? Quali sono le eventuali sanzioni?

Rispetto all'ipotesi di difformità tra i dati sulla titolarità effettiva acquisiti dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela e quanto riscontrato dal soggetto obbligato nel Registro dei titolari effettivi e al relativo obbligo di segnalazione di cui all'articolo 21, comma 5, lett. e-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, giova innanzitutto rinviare alle specifiche FAQ nn. 13 e 14, pubblicate congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) sui rispettivi siti internet istituzionali.

Tanto premesso, si evidenzia che le modalità per la segnalazione di cui sopra sono disciplinate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55, che all'articolo 6, comma 5, prevede che i soggetti obbligati accreditati segnalino tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto antiriciclaggio. Le segnalazioni così acquisite sono con-

sultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso al Registro, secondo le modalità indicate nelle convenzioni sottoscritte dalle stesse autorità con Unioncamere e Infocamere, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

Si precisa che sono tenuti alla segnalazione i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che, previo accreditamento ai sensi all'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela.

Inoltre, si segnala che ai sensi del successivo comma 6 dell'articolo 6 del D.M. 11 marzo 2022, n. 55, le suddette segnalazioni sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del TUDA, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge in caso autodichiarazioni mendaci.

13

Enti sportivi

Nel caso di enti, associazioni o società sportive dotate di personalità giuridica (le federazioni sportive nazionali/discipline sportive associate/enti promozione sportiva, le società sportive dilettantistiche nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con personalità giuridica di diritto privato) acquisita diversamente dalle procedure previste dal Dpr 361/2000 è comunque necessaria l'iscrizione al registro dei titolari effettivi?

Si rinvia all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prescrive l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva in capo alle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

14

La qualifica di Pep e i familiari

Le linee guida del Cndcec precisano che la qualifica di Pep (persona politicamente esposta) acquisita da un soggetto per effetto di suoi rapporti familiari o legami d'affari non si estende automaticamente anche ai familiari o ai soggetti legati da rapporti d'affari a tale soggetto. Ad esempio:

1. A è socio di affari di B che è Pep. A è Pep, ma i suoi familiari non lo sono.

2. A è Pep; suo padre B è Pep. I soci di B (padre di A) non sono Pep.

È condivisibile tale interpretazione in sede di ispezione anche per altri soggetti obbligati?

Premesso che le linee guida degli organismi di autoregolamentazione sono da intendersi a esclusivo supporto degli iscritti, il decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) definisce all'articolo 1, comma 2, lettera dd) le persone politicamente esposte (PEP) quali «le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami». Tale definizione generale è poi declinata, in concreto, mediante un elenco dettagliato di PEPs.

Il disposto normativo, inoltre, prosegue precisando che «sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o



convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili». Inoltre «sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità

effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE ALTRE RISPOSTE


Online su NT+ Fisco tutti i quesiti di Telefisco

Oltre alle risposte del ministero dell'Economia pubblicate in queste pagine, in occasione di Telefisco hanno dato chiarimenti ufficiali l'agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza.

Tutti i quesiti sono liberamente consultabili online su:

ntplusfisco.
ilsole24ore.com

Processo tributario



Tributi locali



12 febbraio

LUNEDÌ PROSSIMO IN EDICOLA IL FASCICOLO DELL'ESPERTO

Nel Sole 24 Ore di lunedì prossimo, 12 febbraio, il fascicolo con i quesiti dell'Esperto risponde sarà dedicato

al Forum abbinato a Telefisco 2024 e raccoglierà una selezione delle risposte alle domande di interesse generale poste dai lettori e dai partecipanti al convegno.

Antiriciclaggio



Peso:19-41%,20-90%

Il presente documento non è riproducibile, è ad uso esclusivo del committente e non è divulgabile a terzi.

Zes speciali o generaliste? Meglio di territorio

L'esperienza iniziale delle ZES ha insegnato che in momento di forte depressione economica globale, è possibile attrarre investimenti sia attraverso le agevolazioni governative sia grazie ad una sburocraziazione delle procedure ordinarie. Quello che passa spesso sottotraccia, seppur sia stata determinante come nel caso della Campania, è la managerialità caratterizzata da competenze specifiche e da una conoscenza del territorio. L'incremento dei crediti di imposta post-insediamento del Commissario ZES dimostra l'importanza di una leadership efficace e di strategie ben congegnate per il rilancio e lo sviluppo delle aree economicamente strategiche. Il successo registrato in termini di investimenti aggiuntivi attivati è un chiaro indicatore del potenziale insito nelle Zone Economiche Speciali quando supportate da politiche adeguate e da una gestione capa-

ce di ottimizzare le risorse e gli incentivi disponibili. Inoltre, le ZES sono state concepite per essere interpretate e gestite con una duplice finalità: generalista, quindi aperta ad accogliere attività produttive di ogni genere sui suoli industriali di sua competenza, oppure specialistica che mira alla creazione di cluster industriali collegati ad una specifica attività economica ed al suo indotto. Nel mondo, le ZES sono suddivise in generaliste e specialistiche, con il 62% che si configura come generalista. La scelta di ospitare su una singola fetta di territorio diversi tipi di industrie è un processo complesso che richiede grandi responsabilità. Proprio per questo motivo è necessario che chi assegna suoli

ad attività produttive diversificate nella stessa area sia consapevole dell'ambiente e degli equilibri dove l'eventuale nuovo in-

sedimento produttivo andrà ad incidere. Mentre c'è chi vede la Zona Economica Speciale (ZES) Unica per il Mezzogiorno rappresentare una svolta significativa nel panorama economico del Sud Italia, d'altra parte c'è chi ritiene si possa perdere l'equilibrio e la misura sulle attività "particolari" necessarie alle singole aree con il fine di massimizzare al meglio le ricadute sul territorio derivanti dagli investimenti attratti. Il caso di

Napoli e della ex Whirpool ne è l'esempio. Come racconta la storia scritta dallo stesso avvocato Giosy Romano, la semplificazione burocratica ha giocato un ruolo chiave nel garantire il rimpiego dei 312 lavoratori precedentemente licenziati ed in attesa di una ricollocazione da anni. Questo caso è stato descritto dagli analisti come trasformazione da un circolo vizioso a uno

virtuoso perchè ha dimostrato l'impatto positivo della semplificazione nelle aree di crisi industriale, ma ha anche tracciato un virtuosismo dovuto a soggetti istituzionali dello stesso

territorio in rappresentanza del mondo imprenditoriale, sindacale, sociale con l'interessamento della Diocesi di Napoli, che hanno fatto rete ed hanno agito per il bene comune sotto il cappello governativo del Commissario Straordinario di Governo. Istituita dal 1° gennaio 2024 tramite il Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n.162, la ZES Unica si estende attraverso le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito un tetto di spesa autorizzato per il credito di imposta di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Il Piano strategico

triennale della ZES Unica avrà lo scopo di definire gli obiettivi e le priorità di sviluppo, individuando i settori da promuovere, gli investimenti e gli interventi prioritari, inclusi quelli per la transizione energetica e la riconversione industriale. I risultati straordinari della ZES Campania riusciranno a ripetersi? È L'interrogativo che più preoccupa gli addetti ai lavori.



Peso: 19%

Pmi che esportano più ottimiste e pronte a investire in green e tech

IMPRESE

Nonostante le incognite geopolitiche, le piccole e medie imprese che esportano sono le più ottimiste sul 2024: secondo un'indagine centro studi Tagliacarne-Unioncamere il 36% crede aumenterà i ricavi e il 19% farà assunzioni. Una su due investirà in tecnologie 4.0 e in sostenibilità.

Marta Casadei — a pag. 26

L'analisi Tagliacarne-Unioncamere

PMI CHE ESPORTANO LEADER NEGLI INVESTIMENTI

di **Marta Casadei**

Il 2024 si apre con una serie di incognite che potrebbero avere effetto sulle imprese del made in Italy che lavorano all'estero (e non solo): le guerre in corso in Ucraina e a Gaza; gli attacchi degli Houthi alle navi cargo che passano in Mar Rosso; le elezioni politiche che coinvolgeranno miliardi di persone. Eppure le piccole e medie imprese che esportano, pur essendo più esposte a ciò che accade oltre confine, sono quelle che stimano un anno più roseo: più di una su tre (36%) ritiene che nel 2024 registrerà un aumento dei ricavi; una su cinque (19%) assumerà personale.

Le pmi che non esportano non reggono il confronto: solo il 20% crede in un aumento di fatturato e il 9% in un ampliamento dell'organico. I numeri arrivano da un'analisi sulle imprese esportatrici realizzata dal centro studi di Istituto Tagliacarne e Unioncamere sulla base di un'indagine condotta su un campione di 2.500 imprese manifatturiere tra i 5 e 499 addetti

alla fine del 2023.

«Ormai viviamo in un sistema di incertezza permanente e buona parte delle imprese, anche sul mercato interno, stanno cercando di metabolizzare il fatto che gli imprevisti in un mondo globalizzato sono sempre dietro l'angolo» ha spiegato Guglielmo Esposito, direttore generale del centro studi Tagliacarne. Forse proprio per questo, le imprese che esportano sono quelle più propense a investire: il 45% lo farà in tecnologie 4.0 entro il 2025 - contro il 33% di quelle che non vendono all'estero - e quasi la metà delle pmi esportatrici ha in programma di realizzare investimenti in processi e prodotti eco-sostenibili nei prossimi due anni, contro circa un terzo delle imprese focalizzate sul mercato domestico. La voglia di investimento delle pmi esportatrici si riscontra, per esempio, nel numero di istanze presentate per accedere ai 4 miliardi di euro del fondo 394 di Simest e Maeci che prevede finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione: al 30 novembre scorso erano 7.100, per il 90% pmi e mid cap, con una stima di 8.000 domande a fine anno (si veda Il Sole 24 Ore del 27 dicembre

2023). Il 70% delle domande è relativo a finanziamenti per la transizione digitale ed ecologica.

Una transizione che, come evidenziato dall'analisi Tagliacarne-Unioncamere, è già in corso: il 33% delle imprese esportatrici ha già installato impianti fotovoltaici (contro il 26% delle non esportatrici), un altro 27% conta di iniziare ad investire nei prossimi anni su impianti di energia rinnovabile (contro il 17%). «C'è un nesso causa effetto tra questi investimenti e la crescita delle aziende - conferma Esposito - . Le piccole e medie imprese che hanno saputo innovare sono riuscite ad ampliare il proprio mercato di riferimento accompagnando lo sviluppo economico con una crescita del capitale umano sia in termini di nuove risorse sia di processi di upskilling e reskilling».

Il tema dell'investimento nel capitale umano è prioritario per chi lavora all'estero e quindi in un



Peso: 1-2%, 26-21%

contesto in cui la competitività è forte: il 60% investirà in attività di up-skilling e re-skilling della propria forza lavoro (contro il 53% tra le imprese non esportatrici) e il 68% adotta iniziative per trattenere i propri talenti in azienda, contro il 61% delle altre imprese. Sul fronte della competitività, dalla ricerca emerge come le pmi che esportano sembrano aver capito che il "fatto in Italia" rappresenta un asset chiave: quasi la metà punta su qualità e prodotti su misura per competere e una su cinque ritiene importante branding e made in Italy. Per questo le pmi esportatrici chiedono soprattutto tutela del made in Italy (24%) oltre a una prevedibile richiesta di riduzione della burocrazia (27%).

Secondo Istat nel 2021 le pmi esportatrici attive nel manifatturiero erano circa 60mila, ma le potenzialità sono più ampie: «Stimiamo che ci possano essere circa altre 40mila imprese sul territorio italiano con potenzialità di esportazione ma che non riescono ancora ad esprimerle per diverse motivazioni» ha detto Esposito e ha concluso: «Dobbiamo constatare che una adeguata politica industriale per far crescere l'internazionalizzazione parte dal territorio italiano e dalla capacità di relazione anche con i soggetti locali, per proiettarsi poi sui mercati mondiali attraverso adeguate reti di collegamento con i Paesi esteri». Proprio per rendere le imprese capaci di costruire e sfruttare queste reti, Ice, agenzia vigilata dal Maeci che si occupa di affiancare le imprese nell'approccio ai mercati esteri, per il 2024 ha previsto uno stanziamento complessivo di 169,7 milioni di euro a sostegno dell'export.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Un'impresa su due
investirà entro il 2025
in tecnologie 4.0,
processi ecosostenibili
e formazione**



Peso:1-2%,26-21%

Tendenza settimana corta

Una norma in Italia ancora non c'è
ma aumentano le aziende
che scelgono il modello
con soli quattro giorni lavorativi
Da Intesa a Lamborghini
il risultato è sempre lo stesso
“Più produttività e benessere”

IL DOSSIER

MANUEL FOLLIS

La Germania è l'ultimo Paese in ordine di tempo ad aver lanciato una sperimentazione per introdurre quella che in Italia abbiamo ribattezzato «settimana corta». Una scelta che per *Bloomberg* «potrebbe risolvere il problema del lavoro in Germania». Il Belgio invece è stato il primo Paese a introdurre questa possibilità a livello legislativo, concedendo nel febbraio 2022 il diritto alla settimana lavorativa di quattro giorni a parità di stipendio. Esperimenti quasi ovunque in Europa: Regno Unito, Spagna, Islanda, Svezia e Finlandia. È dibattito acceso persino in Giappone, Paese «dedito al lavoro» per eccellenza. In Italia, nessuna modifica legislativa ma molto dibattito e sperimentazioni crescenti.

Il punto dirimente è uno: chiarire se conviene. Alle imprese, perché per i dipendenti discussione ce n'è poca. Secondo l'Istat, nel suo rapporto «Misure

di produttività, anni 1995-2022», la produttività del lavoro diminuisce dello 0,7% per effetto di un aumento delle ore lavorate maggiore dell'incremento del valore aggiunto. Insomma, si lavora tanto ma si produce poco.

Le aziende si stanno muovendo in maniera autonoma e in ordine sparso. La prima a partire è stata Intesa Sanpaolo. «Abbiamo iniziato da più di un anno, non si tratta più di una sperimentazione, la direzione è fissata - conferma Roberto Cascella, responsabile People Management & Hr Transformation dell'istituto -. L'esperienza è molto positiva sia in termini di soddisfazione delle persone, sia in termini di produttività, con un'adesione che ha superato le aspettative. Servono flessibilità e capacità organizzativa, anche nel management». Ma alla fine «l'equilibrio tra i tempi di lavoro e i tempi di famiglia è un elemento fondamentale nel benessere di chi lavora, motivante per la persona e competitivo per l'azienda». Finora ha chiesto l'abilitazione alla settimana corta circa il 70% di coloro che la potevano richiedere (personale full time della gover-

nance e di alcune filiali, in totale circa 28.500 persone). Di questi il 42% nel periodo marzo-settembre ha utilizzato la settimana corta, per un totale di oltre 30 mila settimane. E il dato è in crescita.

L'ultima in ordine di tem-

po a debuttare è stata Lamborghini. L'accordo sindacale prevede l'alternarsi di una settimana da 5 giorni e una da 4 per il personale di produzione o collegato a essa che lavora su due turni e turno centrale. La modifica prevederà invece una settimana da 5 giorni e due da 4 per il personale di produzione, o collegato, che lavora su un regime a tre turni (mattina, pomeriggio e notte). Nel primo caso la riduzione sarà di 22 giorni, nel secondo di 31. «Abbiamo ottimizzato i tempi di lavoro effettivo rispetto a quelli che possiamo definire tempi morti e le persone sono fi-



Peso: 58%

duciose», spiega Umberto Tossini, Chief People & Culture del gruppo.

Teamsystem ha lanciato la settimana corta nel maggio del 2023: «Abbiamo scelto una filosofia che si basa su fiducia, flessibilità e responsabilizzazione delle persone, perché ciascun dipendente sia messo nelle migliori condizioni di poter organizzare il lavoro sulla base delle proprie esigenze che sono, per loro natura, mutevoli nel tempo», spiega Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer. Ha aderito il 75% dei lavoratori, con lo smart working parte integrante del modello.

EssilorLuxottica invece è «solamente all'inizio di un percorso che porta final-

mente nelle fabbriche quella valorizzazione di tempo e spazio personale che fino ad oggi è stata un'esclusiva del mondo degli uffici», sottolinea il responsabile delle Risorse umane Piergiorgio Angeli. Si partirà da aprile, «ma stiamo avendo risposte entusiastiche negli incontri nelle nostre fabbriche, sono esigenze particolarmente sentite».

Ci sono anche novità nell'ultimo contratto integrativo del Centro Direzionale di Torino di Lavazza. L'azienda ha ampliato lo smart-working fino a 10 giorni mensili da utilizzare anche consecutivamente, dopo «l'introduzione per circa 900 persone del venerdì breve», ha fatto notare

Enrico Contini, capo delle risorse umane del gruppo. Un progetto pilota «che consisteva nell'uscita anticipata di tre ore nella giornata del venerdì per quindici settimane, da maggio a settembre, grazie anche a un miglior utilizzo delle riduzioni di orario contrattualmente previste». La valutazione, sia da un punto di vista organizzativo che dell'apprezzamento delle persone, «è molto positiva e proseguiremo con questa modalità di lavoro in modo strutturale anche nei prossimi anni, sempre nello stesso periodo. La percentuale di utilizzo del nuovo sche-

ma orario nei venerdì brevi è stata complessivamente di oltre il 93%». —

**Venerdì dimezzato per Lavazza
Luxottica debutterà ad aprile
Per Bloomberg
“in questo modo si può risolvere il problema del lavoro”**

ROBERTO CASCELLA
PEOPLE MANAGEMENT
INTESA SANPAOLO



Servono flessibilità e capacità organizzativa anche nel management
Adesioni al 70%

UMBERTO TOSSINI
CHIEF PEOPLE & CULTURE
LAMBORGHINI



Abbiamo ridotto i tempi morti ottimizzando l'organizzazione anche in fabbrica

LA FOTOGRAFIA

Media di ore lavorate a settimana
2022, 20-64enni

Ue = 37,5 ore



37,4 ITALIA

Fonte: Eurostat

TOP 5 Paesi che lavorano di più

Grecia	39,7
Romania	39,5
Polonia	39,3
Bulgaria	39,1
ITALIA	37,4

WITHUB



Peso: 58%

L'ECONOMIA

Se sale l'occupazione
ma i salari sono fermi

PIETRO GARIBALDI

Berlusconi promise un milione di nuovi posti di lavoro in una legislatura. Il fatto che in un solo anno, tra l'altro in un contesto di bassa crescita, ne siano stati creati mezzo milione, potrebbe portare a parlare di un apparente miracolo nel mercato del lavoro. Cerchiamo di non sorpren-

derci se tra qualche mese ci accorgeremo che i "lavoratori poveri" - già sopra il 12% del totale - continuano a crescere. - PAGINA 21

SALE L'OCCUPAZIONE
I SALARI SONO FERMI

PIETRO GARIBALDI



L'economia italiana sorprende sia gli osservatori sia gli studiosi. Più che la tenuta della (bassa) crescita nel 2023, in queste ultime settimane le notizie più sorprendenti riguardano il mercato del lavoro. Negli ultimi dodici mesi l'economia italiana ha creato quasi mezzo milione di posti di lavoro. È un numero davvero impressionante, poiché corrisponde a una crescita annua degli occupati superiore al due per cento.

I più adulti tra i lettori ricorderanno la sparata e la promessa di Silvio Berlusconi quando a metà degli anni Novanta del secolo scorso scese "in campo". Il Cavaliere promise agli italiani un milione di nuovi posti di lavoro in una sola legislatura. Il fatto che in un solo anno, tra l'altro in un contesto di bassa crescita, ne siano stati creati quasi mezzo milione, potrebbe portare a parlare di un apparente miracolo nel mercato del lavoro italiano. Il fenomeno più sorprendente riguarda l'esplosione di posti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, quello che le parti sociali e i politici chiamano "lavoro di qualità". Mentre la crescita del lavoro autonomo è rimasta contenuta, nel 2023 sono stati creati più di quattrocentomila posti di lavoro stabili per donne e uomini. Il lavoro dipendente a termine è, invece, addirittura diminuito. Come si può spiegare il boom del lavoro a tempo indeterminato? La crescita degli occupati non è certamente dovuta a innovative politiche del lavoro, anche perché nel 2023 la legislazione sul lavoro è rimasta pressoché invariata, fatto salvo per la conferma della ridu-

zione del cuneo fiscale già introdotta dal Governo Draghi nel 2022.

La spiegazione più plausibile dell'apparente miracolo italiano del lavoro è verosimilmente legata all'altra faccia del mercato, ossia la bassa e inesistente crescita dei salari italiani. Cerchiamo di spiegarci. Tra il 2021 e il 2023 l'indice armonizzato dei prezzi al consumo - quello più utilizzato per i contratti di lavoro - è aumentato in Italia rispettivamente dell'8,7 per cento e del 5,9 per cento. Negli stessi due anni, la crescita delle retribuzioni è stata di circa il 3 per cento per anno. Mentre i prezzi aumentavano in un biennio di quasi il 15 per cento, nello stesso periodo i salari nominali aumentavano di solo il 6 per cento. Questo significa che i salari reali sono diminuiti di quasi il 9 per cento. In altre parole, per le imprese il costo del lavoro in termini reali in Italia è diminuito di quasi il 10 per cento. Come si insegna in qualunque corso di base di economia del lavoro, quando il salario reale diminuisce la domanda di lavoro da parte delle imprese aumenta. Inoltre, a seguito dei continui interventi della Banca Centrale Europea, nel 2023 i tassi di interesse sono aumentati da circa l'1 per cento al 5 per cento circa, riducendo inevitabilmente gli incentivi per le imprese a investire in nuovi macchinari.

Come indicato dall'Istat, dopo un biennio di imponenti investimenti in edilizia legati al super-bonus e bassi tassi di interesse, nel 2023 gli investimenti aggregati sono cresciuti in Italia meno dell'1 per cento. Probabilmente, le imprese italiane nel 2023 hanno sostituito nuovo capitale troppo costoso con nuovo lavoro decisamente a buon mercato. Riassumendo, bene rallegrarsi



Peso: 1-3%, 21-20%

per l'esplosione del lavoro a tempo indeterminato e per il quasi mezzo milione di posti di lavoro creati in un anno. Al tempo stesso, bene ricordare e sottolineare che chi sta davvero pagando la grande inflazione degli ultimi due anni sono le retribuzioni reali dei lavoratori. Cerchiamo di non sorprenderci e stupirci se tra qualche settimana o mese ci accorgeremo che i "lavoratori poveri" – già oggi sopra il 12 per cento del totale – continuano mestamente a crescere in Italia. —



L'INTERVISTA A CONTE

«Non facciamo a gara con il Pd, ma loro escano dalle ambiguità»

di **Marco Ascione**

Con il Partito democratico non c'è nessuna competizione, ma «per andare avanti insieme basta con le ambiguità». Il leader del M5S Giuseppe Conte

interviene a tutto campo su possibili alleanze e analisi sulle prossime elezioni europee. Ribadisce che non «si può chiedere al Movimento Cinque Stelle di abbandonare la sua forza propulsiva».

a pagina 9



«Con il Pd rapporto alla pari Per andare avanti insieme è necessario un chiarimento»

Il leader: niente ambiguità su Europa e politica estera
Il M5S non abbandonerà la sua forza propulsiva
I sondaggi ancora favorevoli alla maggioranza?
Consenso fragile destinato a cadere repentinamente

di **Marco Ascione**

«**N**el Pd esiste ancora, in alcuni, un riflesso condizionato.

La memoria di un passato in cui quel partito aveva una vocazione maggioritaria e una pretesa egemonica. Oggi non funziona più lo schema dei satelliti che ruotano attorno a loro. Oggi c'è un rapporto alla pari».

Giuseppe Conte mette sul bilancino gli aggettivi. Non vuole sbagliare la dose. A volte ne aggiunge, altre ne sottrae. Il suo ragionamento, alla fine, per quanto riguarda il rapporto con il principale partito di opposizione, si potrebbe sintetizzare così: non c'è competizione con Elly Schlein, ma tocca al Nazareno decidere se

vuole raccogliere le sfide del Movimento. Ad esempio su Europa e scenari internazionali. Altrimenti diventa complicato costruire un'alternativa di governo.

A Faenza, durante l'assemblea regionale 5 Stelle, sono comparsi cartelli con scritto «mai con il Pd». È questo quindi il sentimento della vostra base?

«No, non è questo il sentimento. Molto più di un cartello conta il senso di un'assemblea di oltre 1.500 persone in cui abbiamo ribadito il grande lavoro in Emilia-Romagna, e ovunque, per sostenere nei Comuni i progetti di segno progressista».

Quindi non c'è un no pregiudiziale al Pd. Eppure su temi cruciali come il Mes,

l'Ucraina, la Rai siete all'opposizione l'uno dell'altro.

«Bisogna che ci intendiamo. Per presentare un domani un progetto serio e credibile va approfondito il confronto oggi. Dobbiamo scacciare l'ipocrisia: non possiamo nasconderci le differenze, anzi proprio su queste serve un chiarimento. E soprattutto non si può chiedere certo al



Peso:1-4%,9-80%

Movimento di abbandonare quella forza propulsiva che da oltre 10 anni sta cambiando il Paese. Noi siamo questo».

Non è che c'entra anche il fatto che vuole essere lei a prendersi la leadership? Sembra quasi che alziate continuamente la posta per metterli in difficoltà.

«Leggo sui giornali che il nostro obiettivo sarebbe quello di ottenere un voto in più del Pd. O che mireremmo appunto a essere noi a comandare. Non è così. La differenza tra noi e gli altri è nel Dna. Come potremmo camminare uniti se poi non riuscissimo a lavorare nella stessa direzione non solo sul tema dei conflitti bellici ma, ad esempio, sulla transizione ecologica? O sulla questione morale e della legalità? O per una politica che vada incontro alle sofferenze oltre che dei più poveri anche del ceto medio?».

Di Elly Schlein che cosa pensa?

«Che sta provando a realizzare un nuovo percorso. Ad esempio sul salario minimo ha imposto al partito di convergere su una nostra battaglia storica. E così abbiamo messo un mattone per l'alternativa a una Meloni che si preoccupa degli "amichetti", ma che se ne infischia di chi prende 4 euro all'ora. Le prossime battaglie da fare insieme sono sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione delle lobby: dobbiamo impedire contaminazioni tra politica e affari. Ma sulla politica europea urge chiarirsi. Avremmo dovuto rendere strutturale il Next generation Eu e sul Mes continuare a combattere per trasformare l'accordo da intergovernativo in comunitario».

Insomma, state dettando le condizioni.

«Proprio no. Ma c'è un gioco a scaricare sul Movimento la responsabilità di non favorire la nascita di una coalizione. Vogliamo solo discutere e

non ci allineiamo al Pd. La verità è che mentre noi abbiamo fatto chiarezza al nostro interno, tra loro esistono molte anime. E quando un giorno arriverà il voto politico non possiamo permetterci ambiguità».

Lei parla di ambiguità. Eppure non è sempre facile definire la natura dei 5 Stelle. Romano Prodi sostiene che non avete ancora deciso da che parte stare. La forza che lei guida è un partito di sinistra con qualche venatura di populismo? O che cos'è?

«Non siamo in attesa di ricevere attestati di progresso dall'esterno. Questi attestati ce li siamo conquistati sul campo con il Reddito di cittadinanza, lo Spazzacorrotti, il decreto Dignità e tante altre riforme. Piuttosto bisognerebbe interrogare il Pd per verificare quanti nostalgici ci sono ancora del Jobs act e della Buona scuola, quanti sostengono il turbo-atlantismo e politiche europee neoliberaliste. Chiediamo a chiunque si professi progressista di essere radicale su questi obiettivi. Perché se affermi un principio devi essere conseguente. Poi ci sono temi che a torto sono stati lasciati non alla politica, ma alla propaganda di destra, come quello della sicurezza che riguarda soprattutto le fasce deboli della popolazione che abitano nei quartieri periferici. Ecco, su questo e su alcuni nodi dell'immigrazione vogliamo aprire un intenso confronto».

Sia lei sia Elly Schlein, seppure divisi, picchiate duramente sul governo. Eppure, per ora, il consenso della maggioranza non ne viene minimamente scalfito.

«È un consenso fragile, destinato a rovinare repentinamente non appena chi ha votato Meloni si renderà conto di essere rimasto fregato. Penso agli agricoltori che oggi toccano con mano le politiche

di questo governo su Irpef, decontribuzione e crediti di imposta. Presto vedremo le proteste degli imprenditori quando si accorgeranno della nuova tassa per la polizza assicurativa contro i rischi catastrofali».

Sugli agricoltori il governo è intervenuto portando da 5 a 8 miliardi i fondi del Pnrr per il comparto agricolo.

«Questo aumento del governo se l'è già venduto a fine novembre, proprio con i soldi del Pnrr che noi abbiamo portato. Riannunciarlo adesso è l'ennesima presa in giro da parte di una premier che ha preferito graziare le banche».

Se dopo il voto europeo Giorgia Meloni dovesse decidere di appoggiare un eventuale secondo mandato di Ursula von der Leyen, voi vi troverete in compagnia di Fratelli d'Italia?

«Come già accadde nel 2019 noi puntiamo ad essere determinanti per una commissione dalla forte impronta progressista. Quindi che non abbia bisogno del voto di Meloni e dei Conservatori».

Perché a Bruxelles i Verdi vi hanno chiuso la porta e siete rimasti senza casa?

«Con i Verdi il dialogo è stato solo accantonato in vista dello svolgimento delle elezioni».

Forse c'entrano le posizioni sull'Ucraina e il vostro no all'invio di nuove armi? Come è possibile una pace, come voi invocate, senza umiliare Kiev?

«Bisognerebbe puntare a garantire la sovranità e l'integrità di quel Paese tutelando gli interessi delle popolazioni ruffiane e offrendo alla Russia una duratura prospettiva di pace e di sicurezza».

Al momento pare un miraggio e la pace rischierebbe di essere sbilanciata a favore di Putin. Può aiutare l'ingresso dell'Ucraina nella Ue?

«Io non sono contrario, ma avrei sospeso tutte le iniziati-



ve, come questa, che possano ritardare il processo di pace».

Perché sulla scelta tra Biden e Trump non ha dato una risposta netta?

«Ho già chiarito che Biden e Trump non sono sullo stesso piano, ma voglio sottrarmi al giochino del dibattito interno in cui ci si aggrappa ai candidati delle elezioni altrui per definire la propria identità politica».

Magari pensa che Trump possa piacere a una quota del suo elettorato?

«Sarebbe una semplificazione sciocca. I voti del Movi-

mento non dipendono da queste scelte. Non possiamo leggere con le nostre lenti ideologiche le differenze tra democratici e repubblicani. Di Biden ad esempio non condivido la postura sulla guerra in Ucraina e mi sarei atteso maggiore risolutezza già dall'inizio rispetto alle violazioni del diritto umanitario da parte di Israele».

Ha letto il libro del generale Vannacci?

«No. Ma il mio giudizio sulle sue posizioni è netto. Con noi non hanno nulla a che fare».

Lei è un avvocato, un professore. Un cattolico devoto di Padre Pio. Ai tempi della Prima Repubblica un classico democristiano di sinistra. È diventato più radicale o è rimasto fedele a sé stesso?

«Questi sono schemi ideologici ed esperienze politiche del passato. Francamente guardo al futuro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il passato e il presente
Nel Pd esiste la memoria di un passato in cui quel partito aveva una vocazione maggioritaria e gli altri erano satelliti
Non è più così

Tra Biden e Trump
Le mie parole su Trump e Biden? Non ci si aggrappa alle elezioni altrui per definire la propria identità

Il profilo

L'AVVOCATO

Giuseppe Conte, classe 1964, avvocato e docente universitario di Diritto privato, è presidente del Movimento Cinque Stelle dal 2021 e deputato dal 2022. È stato presidente del Consiglio per due mandati: ha guidato il governo M5S-Lega dall'1 giugno 2018 al 20 agosto 2019 e quello M5S-Pd dal 5 settembre 2019 al 26 gennaio 2021.

Leader Giuseppe Conte, 59 anni, ex premier, è il presidente del Movimento Cinque Stelle dal 6 agosto 2021



Peso:1-4%,9-80%

La ricerca, i fondi

L'IDENTITÀ
EUROPEA
SVANITAdi **Ernesto Galli della Loggia**

Potrà mai l'Unione europea esistere come soggetto politico di qualche effettiva consistenza dopo aver deciso di suicidarsi culturalmente, di gettare alle ortiche la propria identità? E come mai a nessun partito della decina e più che siedono a Bruxelles è mai venuto in mente di occuparsi di questa singolare decisione e dei modi in cui ormai da anni essa viene posta in essere? Sono le domande che ci si pone (in realtà non mi pare che finora se le sia poste nessuno) appena si leggono i dati riportati in un interessante articolo di Federico Poggianti

pubblicato un paio di settimane fa sul magazine on line de *Il Mulino*.

Dice tutto il titolo stesso dell'articolo «Come Bruxelles condiziona la ricerca»: e cioè come la Ue finanzia in misura massiccia certi settori culturali mentre ne trascura del tutto altri. È già molto significativo che fino al 2000 le uniche discipline la cui ricerca veniva presa in considerazione e sovvenzionata fossero le discipline tecno-scientifiche di area cosiddetta Stem. Una volta finalmente ammesse dopo il 2000 anche quelle non scientifiche, il divario tra i due ambiti, per quanto

riguarda l'entità del finanziamento, risulta sempre abissale: per intenderci intorno al 98 per cento circa del totale alle une e il 2 per cento circa alle altre. Ma naturalmente si può ben capire: le ragioni sono molte, ovvie e in fin dei conti condivisibili.

continua a pagina 24

I FINANZIAMENTI ALLA RICERCA

SE L'EUROPA ABBANDONA LA PROPRIA IDENTITÀ

di **Ernesto Galli della Loggia**

SEGUE DALLA PRIMA

Le cose diventano invece assai opinabili quando si va a vedere la distribuzione dei fondi di quel rimanente 2 per cento tra le discipline non Stem, cioè tra le varie discipline raccolte sotto l'etichetta Ssh (Social Sciences and Humanities) che comprende sia le Scienze sociali (tutte le sociologie, la psicologia, l'economia) sia le materie umanistiche vere e proprie.

Ebbene, prendiamo ad esempio il 2018, un anno considerato per vari motivi statisticamente rappresentativo: in quell'anno, contro 1.832 progetti finanziati di area Stem se ne contavano 297 di area Ssh (nota bene: qui si tratta del numero dei progetti finanziati, dunque nulla a che fare con la loro complessiva entità finanziaria, il che implicherebbe una ben altra diversità di cifre!). Ma di questi 297 progetti di area Ssh solamente 2, dicesi 2, riguardavano in realtà mate-

rie umanistiche propriamente dette, i restanti 295 riguardavano le scienze sociali. Nelle quali, peraltro, la parte del leone, di un leone affamatissimo, lo facevano, allora come al solito, le ricerche economiche o comunque quella a sfondo economico.

Poggianti individua con precisione i motivi di questo massiccio sfavore riservato alle «Humanities» vere e proprie, di questo autentico disprezzo culturale per le letterature, le filologie, il diritto, la storia, la filosofia, la storia dell'arte, la linguistica. A cominciare dal motivo molto concreto che nei panel di esperti chiamati a giudicare dell'insieme dei progetti Ssh c'è in permanenza una forte pre-



Peso: 1-9%, 24-28%

senza di studiosi di scienze sociali, quasi sempre con gli economisti al primo posto (tra parentesi: i giudici sono scelti in modo assai poco trasparente e restano a lungo sempre gli stessi...). Egualmente importante è il fatto che l'Unione vede nelle scienze sociali una fonte di legittimazione del proprio processo decisionale. Le ricerche nel campo delle scienze sociali si prestano bene ad essere scelte in base al proprio implicito orientamento, sicché ben «difficilmente», scrive il nostro autore, i progetti selezionati si discosteranno significativamente dagli indirizzi politici di Bruxelles». Aggiungiamoci il fatto che un vero e proprio feticcio venerato dai giudici bruxellesi nelle loro valutazioni è il lavoro di équipe, il quale però mal si adatta alle ricerche nel campo delle materie umanistiche, e infine la difficile «misurabilità» di tali ricerche sulla base del beneficio atteso rispetto alle risorse impiegate, nonché la loro ancor più ardua «applicabilità pratica»: entrambi criteri carissimi anche questi ai suddetti giudici.

Non nascondiamocelo però: il

punto cruciale è un altro. E sta nel fatto che le discipline umanistiche e la maggior parte delle loro ricerche insistono naturalmente in un ambito nazionale. In quell'ambito, cioè, che secondo il «politicamente corretto» dominante a Bruxelles deve essere messo al bando e spento. Agli occhi del vuoto utopismo paneuropeo privo di radici, la nazione resta il nemico primo. Negli ambienti dell'europesmo che conta e che ispira ogni giorno la politica dell'Unione resta tuttora centrale (anche se oggi espressa con una certa cautela) l'idea dell'obbligatorio declino dello Stato nazionale, la convinzione messianica della sua futura, inevitabile scomparsa. Proprio perciò neanche un euro o pochi spiccioli vanno a tutto quanto si riferisce alle sue antichità e alle sue vicende, ai suoi pensieri e ai suoi libri, alle sue lingue, alle tradizioni culturali e politiche dei suoi popoli, alle loro fantasie figurative. A tutto ciò che nutre l'anima e i sogni, che ci fa conoscere da dove veniamo.

Ma c'è qualcosa in tutto ciò di tragicamente suicida. L'Europa ufficiale non si accorge, infatti, che in questo modo, lungi dall'affrettare l'avverarsi

della sua utopia, in realtà essa non fa che sancire l'implausibilità di qualunque speranza di divenire — non già nel prossimo secolo ma nel prossimo decennio — un soggetto politico degno di questo nome. Dal momento che solo se ogni nazione europea avrà la conoscenza e la consapevolezza più ampie della propria storia e della propria identità, solamente se questa sarà nota e familiare anche a tutte le altre, solamente se si stabilirà questa larga circolarità delle particolarità di ognuna, solo a questa condizione è immaginabile che si verifichi quanto è necessario. E cioè che pur nell'assenza di una lingua comune, si radichi negli europei la coscienza delle profonde radici che li uniscono, di tutto ciò che li avvicina, che forma un'identità comune: e che quindi può divenire la premessa anche per un futuro storico comune. Le scienze e l'economia — pur cose va da sé importanti e rispettabilissime — non sono mai servite a dar vita ad una qualche comunità politica o ad animarne le visioni e le grandi imprese: quanto bisognerà aspettare perché anche i signori di Bruxelles se ne rendano conto?

I progetti «penalizzati»

Vengono finanziati alcuni settori: le materie umanistiche passano — ed è un errore — in secondo piano



Peso: 1-9%, 24-28%

L'editoriale

La guerra e il conflitto a sinistra

di **Ezio Mauro**

Forse c'è ancora tempo per una semplice constatazione: la metà del campo politico che si contrappone a Meloni sotto il nome antico di centrosinistra non ha possibilità di vincere se non si dota di una linea condivisa di politica estera. ● a pagina 25

L'editoriale

Guerra e conflitto a sinistra

di **Ezio Mauro**

Forse c'è ancora tempo (anche se poco, ormai) per una semplice constatazione: la metà del campo politico che in Italia si contrappone a Giorgia Meloni e si prepara a sfidarla nelle elezioni europee sotto il nome antico di centrosinistra, non ha nessuna possibilità di vincere e di convincere se non si dota dello strumento indispensabile per interpretare il momento storico che stiamo vivendo, e cioè una linea condivisa di politica estera. A sinistra oggi ce ne sono due, contrapposte e antagoniste: e sono certamente troppe anche per un Paese creativo come l'Italia, soprattutto di fronte alla sfida della realtà e alla radicalità drammatica delle scelte che la cronaca di guerra impone a tutti.

È sicuramente vero che le inquietudini e i risentimenti degli italiani sono in gran parte dovuti a fattori domestici, come lo scollamento tra la società e la classe dirigente, la crescita delle disuguaglianze, le nuove esclusioni, la precarietà del lavoro e dunque l'incertezza del futuro. In più l'impoverimento delle prospettive favorisce un ripiegamento sugli egoismi nazionali, una nuova gelosia del welfare e un restringimento degli orizzonti. E infine bisogna ricordare che la prossima scadenza elettorale riguarda il Parlamento di Strasburgo e non le Camere e il governo nazionale. Ma



Peso:1-3%,25-42%

non c'è dubbio che le due guerre in corso denunciano la crisi dell'ordine mondiale post-bellico e l'esaurimento dei sistemi internazionali di garanzia della coesistenza, di tutela del diritto e di salvaguardia dei diritti, mentre si è inceppata la rete di istituzioni, regole e meccanismi di prevenzione e regolazione dei conflitti con cui credevamo di poter governare il pianeta.

Ci sentiamo scoperti perché siamo esposti, e si capisce perché. Dal 2007 viviamo in una continua emergenza, prima economico-finanziaria, poi sanitaria, quindi bellica. Non sappiamo più quale parte del mondo abitiamo, e in quale grande gioco quella parte si inserisce, a quale prezzo, in nome di quali valori e per quali obiettivi: ma nello stesso tempo siamo consapevoli che tutte le sfide concorrenti oggi trascendono i confini del vecchio Stato nazionale e pretendono una lettura strategica capace di uscire dai canoni del Novecento, così come la realtà è fuoruscita dalla pretesa faustiana del secolo scorso di aver trovato una regola capace di tutelare la pace.

In poche parole, è definitivamente finito il dopoguerra, che per decenni aveva trovato un suo precario equilibrio nella deterrenza: nemmeno il timore definitivo della bomba, intatto nel passaggio di secolo, garantisce ormai da solo la coesistenza. Serve una nuova visione del mondo, dalla quale soltanto può nascere una politica estera in grado di rispondere alla dimensione delle crisi che dobbiamo fronteggiare: quindi europea, per convenienza e necessità. La sinistra, proprio perché crede nell'Europa politica come compimento e destino delle storie nazionali, dovrebbe essere in vantaggio sui suoi avversari. Scopriamo invece che sorprendentemente fa fatica a spendere nel mercato della crisi il capitale politico investito per anni nella scelta europeista. Arrivando da molto lontano, addirittura dall'altro mondo rispetto alle culture politiche democratiche, Giorgia Meloni ha invece colto immediatamente l'invasione russa dell'Ucraina come un'occasione unica per "comperare" una politica estera alla nuova destra italiana, provando a sdoganare nel fragore della guerra tutto il suo passato in un colpo solo, con lo scambio tra la remissione del peccato originale post-neo-fascista e una chiara e netta scelta atlantica: senza nemmeno preoccuparsi di accompagnarla con quell'indispensabile cornice di valori, di principi e di storia che dà forma a una civiltà, chiamata Occidente. Da strumento di un sistema che si riconosce nella libertà della democrazia, l'atlantismo diventa così politica

estera semplificata, e la destra risolve nel cortocircuito il problema storico del suo accreditamento con gli Stati Uniti, mentre mantiene l'Italia in una posizione coerente con la sua storia.

La sinistra invece è divisa sulle responsabilità del conflitto, sulla strategia da seguire, sugli aiuti a Kiev, sugli armamenti e soprattutto sulle possibili vie d'uscita dalla guerra. Poco per volta le differenze tra i due soggetti principali dell'opposizione si sono fissate su due assoluti, irrigidendosi: la pace per i Cinque Stelle, la democrazia per il Pd. Stiamo incredibilmente assistendo a un contesa innaturale tra pace e democrazia, che poteva nascere soltanto a sinistra, come ultima deformazione dello scontro eterno tra le sue due anime. Per il Pd infatti sono i principi della democrazia calpestata nell'invasione russa che impongono un sostegno al martirio di Kiev, perché la violazione di quei valori riguarda anche noi, che diciamo di credere nella supremazia del diritto sulla forza, nel rispetto delle sovranità nazionali e dell'autodeterminazione dei popoli. Per i grillini l'imperativo della pace è invece assoluto, comunque prioritario, e obbliga a fermare la guerra a qualsiasi costo, anche se così oggi in Ucraina si sanzionerebbe la vittoria dell'abuso e dell'usurpazione, contrabbandando come pace ciò che in realtà è una resa.

Sono due posizioni inconciliabili, che non possono produrre una cultura politica condivisa, e tantomeno una maggioranza e un governo. Non solo. Scavando nel nodo identitario sempre irrisolto della sinistra, rivelano una nuova faglia interna che arriva fino all'idea di Europa, al ruolo della Nato, agli obblighi della democrazia e addirittura al concetto stesso di sinistra, non per caso messo in discussione da Conte: che preferisce il termine "progressisti" per contrapporsi direttamente ai conservatori di Giorgia Meloni, e anche alla tradizione di cui il Pd è erede. Col risultato, per il Paese, di avere una destra atlantica ma non occidentale, e una sinistra che sbandiera valori a patto di non doverli difendere. Due incompiute che non fanno un insieme.

***Chi si contrappone a Meloni
non ha possibilità di vincere
se non si dota di una linea
condivisa di politica estera***

***Le differenze si sono fissate
su due assoluti, irrigidendosi:
la pace per i Cinque Stelle
la democrazia per il Pd***

